

2^a TORNATA DEL 21 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Presentazione della relazione sul bilancio definitivo della guerra pel 1873 e di un'appendice a quella sull'andamento della tassa sul macinato. = Seguito della discussione dello schema di legge per la soppressione delle corporazioni religiose nella provincia romana — Aggiunta del deputato Nicotera all'articolo 3, relativa ai generali, oppugnata dai deputati Pisanelli, Chiaves e Michelini e dal ministro — È trasformata in voto motivato, che è approvato — Emendamenti all'articolo 3 del ministro per le finanze e del deputato Cencelli — Sono approvati i tre primi paragrafi — Emendamenti al quarto, concernente il concentramento dei monaci, dei deputati Minervini, Umana e Mussi — Parlano i deputati Mancini, Cadolini, Pisanelli e Restelli, relatore — Approvazione dell'articolo 3 emendato e del 4 — All'articolo 5, riguardante i beni eccettuati dalla conversione, fanno emendamenti od osservazioni i deputati Mancini, Minervini, Liroy, De Blasio, Maranca, Umana, Lesen, Mari e Racli — Dichiarazioni del relatore e dei ministri di giustizia e delle finanze — Approvazione del terzo paragrafo emendato e dell'articolo 5 — Aggiunta di un articolo della Commissione e di un altro del deputato Del Giudice Giacomo — Dopo obiezioni del ministro sono rinviati — Articolo aggiunto dal deputato Musolino, relativo alla colonizzazione dell'Agro romano — Opposizioni del relatore — Svolgimento del proponente.*

La seduta è aperta alle 3 1/4.

PRESIDENTE. Dall'onorevole presidente del Senato del regno è pervenuta la seguente lettera:

« Pregiasi il sottoscritto di recare a notizia di V. E. e della Camera dei deputati che il trasporto della salma del compianto barone Giuseppe Sappa, presidente di sezione del Consiglio di Stato e senatore del regno, mancato ai vivi nel giorno di ieri, avrà luogo domani 22 corrente alle ore 5 pomeridiane dall'abitazione del defunto in via Tor Sanguigna, n° 13. »

L'onorevole Fossombroni ha la parola.

FOSSOMBRONI. Prego l'onorevole presidente di voler inviare alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge concernente la congiunzione della strada ferrata Aretina colla Senese una petizione della Giunta comunale di Arezzo che porta il numero 713, e quindi prego la Camera di dichiarare l'urgenza di questa petizione, colla speranza che la Camera vorrà accordarla.

PRESIDENTE. Il deputato Fossombroni chiede che la petizione n° 713, sia rinviata per ragione di materia alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di congiunzione delle ferrovie Senese ed Aretina.

(La domanda è ammessa.)

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Farini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FARINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo della guerra per il 1873. (V. Stampato n° 199-A, Allegato n° 1)

LANCIA DI BROLO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera l'appendice alla relazione della Commissione incaricata di esaminare l'andamento e l'esazione della tassa del macinato. (V. Stampato n° 132-B)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

L'onorevole Capone ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

CAPONE. Ieri, per circostanze affatto indipendenti dalla mia volontà, non mi trovai presente alla Camera quando fu fatto l'appello nominale. Se vi fossi stato, avrei votato colla maggioranza pel *no*, respingendo l'ordine del giorno Carini. Colla stessa lealtà debbo anche dichiarare che, se fossi stato presente, avrei respinta del pari l'aggiunta proposta dall'onorevole De Donno, concernente il generale dei gesuiti. Duolmi non poterne ora esprimere le ragioni.

GABELLI. Ieri fui obbligato ad allontanarmi dalla Camera per indisposizione fisica, quando si votò l'ordine del giorno Carini.

Dichiaro che, se fossi stato presente avrei votato per questa proposta.

FANO. Dichiaro io pure che, se mi fossi trovato presente, avrei pronunciato il *sì* sull'ordine del giorno Carini.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE DELLA PROVINCIA DI ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose nella città e provincia di Roma.

La Camera rammenta come furono già approvati gli articoli 1 e 2 del progetto del Ministero, modificato dalla Commissione; come lo furono pure il terzo, che venne formato dei due primi alinea del paragrafo 5 dell'articolo 2, dal quale furono stralciati; ed il 4, che risulta composto della proposta degli onorevoli De Donno, Nicotera e Pissavini.

Ora viene in discussione la proposta pure sottoscritta dagli onorevoli Pissavini e Nicotera, che è la seguente:

« Le disposizioni della legge 13 maggio sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa, non sono applicabili ai generali e procuratori generali, ed ai loro uffizi. »

Prego la Commissione di dichiarare se adotta o respinge questa proposta.

PISANELLI. (*Della Commissione*) Questa proposta alla Commissione pare superflua, poichè l'articolo 8 della legge sulle guarentigie evidentemente non può estendersi ai generali e procuratori generali.

Quest'articolo stabilisce un privilegio, stabilisce una eccezione al diritto comune, ed ognuno sa che i privilegi e le eccezioni non possono aver vigore se non sono espressamente sanzionati.

Ora, che i generali e le residenze loro non fossero comprese in quell'articolo, risulta pure dall'osservazione che, quando si compilava quell'articolo, non si era proceduto alla soppressione delle corporazioni religiose. Mi pare dunque evidente, per non entrare in altre considerazioni che sarebbero d'ordine pubblico, e mostrerebbero la convenienza di questo concetto che io ho espresso, mi pare evidente che, venendo solo presentate le ragioni giuridiche che sono del resto chiarissime, appaia evidente che il privilegio stabilito dall'articolo 8 della legge sulle garanzie, non possa comprendere la residenza dei generali.

PRESIDENTE. Domando se la proposta degli onorevoli Nicotera e Pissavini, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Nicotera ha facoltà di svolgerla.

NICOTERA. Debbo francamente confessare che le votazioni dei giorni precedenti mi hanno scoraggiato e quasi quasi mi determinerebbero a non insistere sulla mia proposta.

Oramai l'ufficio dell'opposizione parlamentare è ridotto unicamente a rivelare gli errori del Governo ed a lasciarne il giudizio al paese. È impossibile sperare

che la ragione trionfi in quest'Aula (*Bisbiglio a destra*) dal momento che una maggioranza mira unicamente a conservare il potere in talune mani, non importa se in quelle dell'onorevole Lanza o dell'onorevole Ricasoli, e non lascia svolgere liberamente le nostre istituzioni costituzionali. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. La prego di rispettare il Governo e il Parlamento al quale ella appartiene.

NICOTERA. L'onorevole presidente crede che quello che io dico non sia giusto ed io al contrario lo credo giustissimo.

PRESIDENTE. Non posso permettere che ella emetta simili giudizi che riescono ingiuriosi alla Camera ed al Governo.

NICOTERA. Niuno può dire che le conseguenze di questo fatto non siano fatali all'Italia.

PRESIDENTE. L'Italia giudica le azioni nostre secondo i risultati che portano, e non spetta ad alcuno di apprezzarle in nome suo.

NICOTERA. È questione di apprezzamento, ed io penso così.

PRESIDENTE. Ogni deputato è libero nell'esprimere i suoi apprezzamenti, purchè essi non offendano il decoro del Parlamento.

NICOTERA. L'onorevole Pisanelli crede superflua la mia proposta, e ne fa una questione giuridica.

Io ho sempre creduto che il legislatore deve togliere di mezzo, per quanto più è possibile, le interpretazioni e parlare talmente chiaro da far sì che la legge possa essere intesa egualmente da tutti; se questo è necessario quando una questione può essere portata innanzi ai tribunali ordinari, diventa ancor più necessario quando il tribunale può essere la diplomazia; quando possono nascere dei conflitti internazionali per effetto della non chiara ed esplicita dichiarazione della legge.

Ora, coll'articolo 8, evidentemente noi abbiamo assicurato a tutti gli uffizi e congregazioni pontificie taluni privilegi, cioè ci siamo vietato, ci siamo interdetto il diritto di poter procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi e congregazioni pontificie rivestite di attribuzioni meramente spirituali.

Ma di quali uffizi abbiamo inteso parlare? L'onorevole Pisanelli crede che abbiamo inteso parlare unicamente di quegli uffizi che sono enumerati e che risultano dalla legge sulle prerogative del Sommo Pontefice. Taluno potrebbe credere invece che, quando si parla di uffizi destinati al potere spirituale, si possa intendere di tutti gli uffizi, ed a questa interpretazione si prestano le parole dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale, spiegando l'altro giorno la proposta dell'onorevole barone Ricasoli, si esprimeva in questi termini:

« Così dobbiamo fare per essere coerenti alle dichiarazioni fatte in parecchie occasioni, e anche perchè, secondo il mio modo di vedere, non è conveniente che

si possa asserire che qualcuno degli uffici riguardati necessari al governo della Chiesa vengono, per una disposizione legislativa, soppressi. »

È il presidente del Consiglio che si è incaricato di dichiarare *uffici* quelli conservati, anche temporaneamente, ai generali e procuratori generali; ed il ministro degli affari esteri, assenziente la Commissione, l'onorevole barone Ricasoli e tutti gli altri nostri onorevoli colleghi della maggioranza, che hanno sostenuto prima le proposte della Commissione e poi quella dell'onorevole barone Ricasoli, si sono incaricati di farci sapere che questi uffici bisognava conservarli per le relazioni che essi hanno col mondo cattolico.

Io credo che vale la pena di chiarire bene questo dubbio, poichè se domani, per una causa che io credo probabilissima, in uno di questi uffici, invece di curarsi gli interessi cattolici, si curassero gli interessi civili e si cospirasse, come ritengo che già accade, allora sarebbe interdetto al Governo di far perquisizioni, di sequestrare carte, giornali e libri in questi uffici; e se il Governo lo farà (cosa che io sono ben lontano di attribuire all'attual Ministero, poichè son tanto certo dei riguardi che esso saprà conservare per gli uffici cattolici, che non penserà mai a varcare quelle soglie). Se si trattasse di una associazione democratica qualunque, allora sì che non esisterebbe il dubbio. Il Ministero sarebbe sollecito di atterrarne le porte; ma quando si tratta di case cattoliche, oh! il nostro Governo è troppo cattolico per commettere di questi arbitrii. Ma ammesso pure che il Governo volesse entrare in quegli uffici, evidentemente potrebbe sorgere un conflitto, non avanti ai magistrati ma avanti alla diplomazia; ed allora potrebbero essere create delle noie al nostro Governo, sulla interpretazione dell'articolo 8. A togliere questi dubbi, a me pare che non vi sia verun male nel dichiarare che l'articolo 8 non è applicabile agli uffici destinati ai generali e procuratori generali, e non so vedere la ragione per la quale si dovesse respingere questa proposta.

PISANELLI. (*Della Commissione*) Domando la parola.

NICOTERA. Abbiamo pur troppo esempi dell'influenza che possono esercitare sul nostro Governo, le pressioni che vengono dall'estero.

LANZA, *presidente del Consiglio*. E quali?

NICOTERA. Ne avete subite tante; e questa delle eccezioni della presente legge fra le altre. Potete negarlo quanto volete, ma voi non avete lasciato emendare questa legge, come si sarebbe dovuto, perchè qualcuno ve l'ha domandato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non è vero!

NICOTERA. Voi dite, non è vero, il mondo crede invece che lo sia.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. (*Sorridendo*) È un arma di partito troppo vecchia.

NICOTERA. Non adopero verun'arma di partito. In quanto ad armi non pretrei che imparare dal Ministero;

il quale sa tanto bene armeggiare che, rinegando le proprie convinzioni, resta al potere anche quando non dovrebbero starvi. All'onorevole Visconti-Venosta debbo specialmente dirigere la parola. Egli ha saputo talmente armeggiare, che dopo avere dichiarato che non si sarebbe venuto a Roma e che nel caso vi si fosse venuto, egli non sarebbe rimasto al suo posto, si trova invece tuttora ministro. Egli e i suoi colleghi sanno talmente armeggiare che dopo di avere in questa proposta di legge presentato una formola come condizione *sine qua non*, vi hanno rinunciato. Dunque non parliamo d'armi vecchie e nuove di partito. Se si dovesse scendere su questo terreno, non so chi ne avrebbe la peggio.

PRESIDENTE. Soprattutto non si facciano interruzioni.

NICOTERA. Io sono stato interrotto.

PRESIDENTE. La mia osservazione non si rivolge a lei che per altro spesso ne dà l'esempio. (*Benissimo!*)

NICOTERA. Se credete che gli effetti dell'articolo 8 della legge sulle prerogative del Sommo Pontefice non si dovessero estendere ai generali, non so comprendere la ragione per la quale non si possa accettare la nostra proposta, la quale diviene tanto più necessaria dopo le parole pronunciate l'altro giorno dall'onorevole presidente del Consiglio. Ad ogni modo aspetterò la risposta del Ministero per vedere quello che a noi converrà fare nell'interesse della nazione.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Mi consenta la Camera di non rispondere alle parole colle quali l'onorevole Nicotera ha cominciato il suo discorso, nè a quelle con cui l'ha chiuso. Innanzi al voto della Camera ognuno deve piegare il capo. Ciò che è votato dalla rappresentanza del paese deve essere rispettato da tutti, e specialmente da chi ha l'onore di far parte di questa rappresentanza.

BILLIA ANTONIO. Ha un'opinione contraria l'onorevole Lanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Restringendomi quindi al soggetto della proposta dell'onorevole Nicotera, io non posso far che ripetere quanto ha detto l'onorevole Pisanelli. La sua proposta è inutile; io aggiungo che è non solo inutile, ma può riuscire pericolosa, ed è certo dannevole.

È inutile la proposta dell'onorevole Nicotera, perchè nessuno ha mai pensato che nell'articolo 8 della legge sulle guarentigie potessero essere compresi gli uffici dei generali e procuratori generali. L'onorevole Pisanelli ha bene osservato, che quando fu fatta la legge non se ne parlò, e non se ne poteva parlare, perchè allora esistevano ancora le corporazioni religiose, ed esistevano nei monasteri gli uffici di questi generali e procuratori generali, ai quali era perfettamente estranea la legge del 13 maggio 1871. Ma non solo non se ne è parlato e non se ne poteva parlare, ma il concetto stesso di quella legge è ben diverso. Che cosa dice in effetti l'articolo 8 della legge sulle guarentigie?

« È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici e congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali. »

Dunque questo articolo è applicabile soltanto agli uffici e congregazioni pontificie rivestite di attribuzioni meramente spirituali; e fra questi non vanno certo compresi gli uffici dei generali o procuratori generali degli ordini religiosi.

Se l'onorevole Nicotera si avesse presa la cura di riscontrare la lunga discussione cui diede luogo l'articolo 8, della legge del 13 maggio 1871, si sarebbe facilmente convinto che il dubbio da lui proposto non ha alcun fondamento.

Ed invero nel progetto del Governo erano specificamente indicati gli uffici pontifici, ai quali quello eccezionale privilegio e quella speciale garanzia si applicano. Quivi si diceva:

« È vietato di procedere per qualunque motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici della dateria, della penitenzieria, della cancelleria apostolica e delle sacre congregazioni della Santa Sede, investite di attribuzioni ecclesiastiche. »

La Commissione a queste parole sostituì quelle altre che ho lette, perchè effettivamente gli uffici pontifici non sono che la dateria, la penitenzieria, la cancelleria apostolica ed era inutile specificarle; bastava indicarle col nome generico: *Uffici pontifici e congregazioni pontificie*. Per definire poi e determinare con più precisione il concetto della legge, furono aggiunte dalla Camera le parole: *rivestite di attribuzioni meramente spirituali*.

Io non sono molto addentro nelle cose della gerarchia cattolica, ma ho sotto occhio un libro che si pubblica annualmente col titolo: *Gerarchia cattolica*, nel quale sono segnati tutti gli ordinamenti di questa gerarchia. Ivi trovansi specificati tutti gli uffici del Pontefice, e questi sono propriamente quelli compresi nel progetto del Ministero, che ho dianzi citato, vale a dire la dateria, la penitenzieria, la cancelleria. Vi sono indicate le sacre congregazioni pontificie; e nè tra quelli, nè tra questi sono compresi gli uffici o le residenze dei generali o procuratori generali.

Dunque la proposta dell'onorevole Nicotera è affatto inutile. Ma io credo che sarebbe anche pericolosa; perchè gli uffici ecclesiastici o appartenenti ad autorità ecclesiastiche sono moltissimi; ora se si accennasse a quelli soli dei generali e procuratori generali, si potrebbe dire *exclusio unius est inclusio alterius*, e reputare compresi tutti questi uffici nel disposto dell'articolo 8, mentre che il senso di questo articolo è nettamente determinato dalla discussione che ebbe luogo a quell'epoca. Per tal modo volendo dichiarare esclusi dalla disposizione dell'articolo 8 gli uffici dei generali,

si verrebbe a comprendervene altri, e si aprirebbe il campo a più gravi questioni.

Aggiungo poi che la proposta in esame è, non solo inutile e pericolosa, ma è anche dannevole, perchè si verrebbe con essa, appena dopo due anni, a rimettere in discussione e voler soggettare a interpretazioni o modificazioni la legge sulle guarentigie che deve essere in ogni sua parte rispettata, ed alla quale abbiamo detto voler conservare forza e stabilità pressochè statutaria.

Io credo perciò che l'onorevole Nicotera farebbe assai meglio a ritirare il suo articolo, ove le ragioni da me svolte lo avessero convinto; se egli insiste, prego la Camera a non accoglierlo.

PRESIDENTE. Nel caso vi sieno oratori che vogliano parlare, debbo domandare alla Camera se intende di aprire una discussione come si è fatto per la proposta Mancini.

CHIAVES. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Voleva dire che sono nell'ordine d'idee degli onorevoli Nicotera e Pissavini, ma vi è una considerazione che mi trattiene dal votare il loro articolo.

Se permettono io la dico, perchè non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Parli.

CHIAVES. Ed è questa: che nel progetto sulle guarentigie quale era distribuito alla Camera si parlava di uffici rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche. Si cambiò la parola *ecclesiastiche* in *spirituali* e si fece un notevole guadagno, poichè si vede tosto quanto siasi ristretto in questo modo quel privilegio. Ora, se gli onorevoli Pissavini e Nicotera, col loro articolo, introducessero fra questi uffici anche le procure generali ed i generalati, evidentemente, in certo modo verrebbero a riprodurre gli effetti della locuzione che accennava ad attribuzioni meramente ecclesiastiche, poichè i generalati e le procure generali sono appunto uffici ecclesiastici e non hanno attribuzioni puramente spirituali. E così questa loro proposta verrebbe a far perdere tutto quel beneficio che si è potuto allora acquistare colla sostituzione della parola *spirituali* alla parola *ecclesiastiche* in questo articolo 8 della legge 13 maggio 1871 sulle garanzie pontificie. Ed ecco un danno certo gravissimo che da questa proposta deriverebbe.

Questa è la ragione per cui io, quantunque divida l'opinione degli onorevoli proponenti, non potrei votare questa proposta, e non vorrei che fosse dalla Camera accolta.

NICOTERA. Dirò una parola all'onorevole ministro di grazia e giustizia sull'osservazione che non si può parlare dei voti della Camera. Io non so quanto questa teoria possa essere esatta, tanto più quando noi abbiamo avuto l'esempio del Ministero, e dello stesso

ministro di grazia e giustizia, il quale ha dichiarato l'altro giorno che si è fatto bene a non applicare a Torino il decreto-legge che riguarda i gesuiti. L'esempio quindi partirebbe dal banco del Ministero.

All'onorevole Chiaves farò osservare che non è per mio piacere che ho fatto questa proposta, ma invece è una conseguenza indispensabile della discussione e della votazione dell'altro giorno. Non sono io che ho dichiarato uffici necessari al potere spirituale gli uffici dei generali e dei procuratori generali; è, tra gli altri, l'onorevole Chiaves, il quale ha votato la proposta dell'onorevole Ricasoli; e lo ha dichiarato il presidente del Consiglio.

Quando io ho veduto che la maggioranza della Camera ed il Governo hanno creato questi nuovi uffici, che, per me, non sono necessari all'esercizio del potere spirituale del Papa, ma che li hanno creduti necessari il Ministero e la maggioranza della Camera, allora mi sono domandato se l'articolo 8 della legge è applicabile o no a questi nuovi uffici, senza pregiudicare punto quella modificazione introdotta dalla Camera nel votare l'articolo 8 della legge sulle garanzie.

Vede bene quindi l'onorevole Chiaves che la colpa ad ogni modo non sarebbe mia, ma del Ministero e della maggioranza che ha votato la proposta dell'onorevole Ricasoli.

Ad ogni modo, se si crede non necessario, e io non desidero di meglio, sostituisco all'articolo un ordine del giorno col quale non faccio che prendere atto delle dichiarazioni del Governo. Mi pare che la maggioranza della Camera ed il Ministero stesso potrebbero consentire in questo, giacchè sinceramente si ritiene che l'articolo 8 non è applicabile a questi nuovi uffici. Ed ecco l'ordine del giorno che il mio amico Pissavini ed io vi presentiamo: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, cioè che agli uffici temporali delle rappresentanze degli ordini religiosi non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio sulle prerogative del Sommo Pontefice, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pisanelli, a nome della Commissione, a dire il suo avviso.

(L'onorevole Nicotera si concerta coll'onorevole Pisanelli.)

NICOTERA. D'accordo colla Commissione, cosa mirabile e sorprendente...

PISANELLI. *(Della Commissione)* Questo prova che, quando le cose sono giuste, si va d'accordo.

PRESIDENTE. E prova che non ha fondamento il giudizio che ha espresso il deputato Nicotera al principio del suo discorso. *(Risa di assenso a destra)*

NICOTERA. Questo prova poco.

Dunque, d'accordo colla Commissione, il mio ordine del giorno resta formulato così:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, cioè che alle rappresentanze degli ordini re-

ligiosi residenti all'estero non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. La prego di trasmettermi il suo ordine del giorno.

BILLIA ANTONIO. Il Ministero lo accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abbiamo dichiarato che l'articolo 8 non era applicabile; non c'è bisogno di altre dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io voglio solamente osservare che, generalmente, la Camera non si fa, o, se si vuole, noi non ci facciamo un esatto concetto degli ordini del giorno.

Che cosa sono essi infatti? Altro non sono che la manifestazione di un desiderio di questo ramo del Parlamento.

Non avendo il carattere di legge vera, non valgono ad obbligare nè il pubblico, nè il Ministero, nè altri.

Gli ordini del giorno servono al più per dare alcune direzioni al Ministero, come per invitarlo a presentare in un dato tempo una data legge, quantunque anche in questi casi gli ordini del giorno siano inutili, potendo i deputati, che la legge desiderano, valersi dell'iniziativa parlamentare per presentarla. Anzi, sarebbe bene che in Italia prevalesse il sistema che è in vigore in Inghilterra, mercè di cui le leggi sono quasi sempre presentate dai membri del Parlamento, e soprattutto da quelli che appoggiano la politica del Ministero.

Ma, quanto al dare ad una legge questa piuttosto che quella interpretazione, come ora ci si propone, l'ordine del giorno è un errore costituzionale, è una assurdità.

Quando una legge è fatta, essa deve essere interpretata secondo la significazione delle parole di cui è composta, e non secondo il parere di questo o di quell'altro deputato, e nemmeno secondo il parere di uno dei rami del Parlamento. Da questa norma d'interpretazione non possono sottrarsi i ministri, malgrado qualunque ordine del giorno, anzi malgrado le loro promesse, delle quali perciò poco giova prendere atto, come ad ogni tratto si fa.

Che cosa avverrebbe se il Senato emettesse, circa la interpretazione di uno stesso articolo di legge, una risoluzione diversa da quella della Camera elettiva? A quale dei due contrari ordini del giorno dovrebbe attenersi il Ministero?

Persuadiamoci una volta che noi facciamo le leggi unitamente ai due altri poteri legislativi; ma non possiamo interpretarle nè prima che siano fatte, nè mentre si stanno facendo, nè dopo.

L'interpretazione delle leggi appartiene ad ogni cittadino per proprio conto e sotto la propria responsabilità, salvo ad essere ricondotto alla retta interpre-

tazione dalla magistratura, ove se ne allontanano. Queste norme deve anche seguire il Ministero.

Per queste considerazioni il Ministero non può, non deve obbedire agli ordini del giorno della specie che ci si propone. In un paese libero nessuno è tenuto ad obbedire che alle leggi, perchè appunto in questo è riposta la vera libertà.

Se non m'inganno a partito, queste mie opinioni sono conformi e ai sani principii della scienza della legislazione ed a quanto si pratica in Inghilterra ed in America.

Perdonatemi queste reminiscenze di studi giovanili, ma non posso dimenticare gl'insegnamenti d'illustri professori dell'Università torinese e dell'immortale Romagnosi.

Se avessi l'autorità che non ho, inviterei il proponente dell'ordine del giorno a ritirarlo. Ad ogni modo io voterò contro di esso, perchè non mi piacciono le mistificazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualigo.

PASQUALIGO. Siccome l'onorevole Michelini ha detto a un dipresso quello che io volevo far sentire, così rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Nicotera testè letto.

(È approvato.)

Ora passeremo all'articolo 3 del progetto della Commissione.

Avverto la Camera che questo articolo 3 sarebbe il quinto; ma, onde non ingenerare confusione, manterremo i numeri come sono stati scritti nel progetto; poi alla fine della discussione si darà agli articoli la vera loro numerazione.

« Art. 3. Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per un altro anno dalla pubblicazione di questa legge, gli edifici che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case soppresse nella città di Roma non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni.

« L'assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro l'anno dalla pubblicazione della legge.

« L'occupazione del convento non sarà ritardata nei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

« Eseguita l'occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi nella città di Roma quei religiosi dei vari ordini che ne facciano espressa ed individuale domanda, e che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero, senza gravi difficoltà uscire dal convento.

« La disposizione del secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge avrà applicazione anche per i religiosi, ove entro l'anno non si fosse potuto assegnare la pensione a tutti i religiosi della stessa casa. »

A quest'articolo sono fatti due emendamenti.

Il primo è quello proposto dal Ministero, che è contenuto nel primo paragrafo, di cui ho dato lettura.

L'altro emendamento è proposto dall'onorevole Cencelli, il quale vuole che, dopo le parole « di case soppresse nella città di Roma, » si aggiungano queste altre: « e sua provincia. »

Al quarto comma l'onorevole Cencelli proporrebbe poi che si sostituisse il seguente:

« Eseguita l'occupazione del convento, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, e la disposizione del secondo paragrafo del detto articolo avrà applicazione anche per i religiosi, ove entro l'anno non si fosse potuto assegnare la pensione a tutti i religiosi della stessa casa. »

Prego la Commissione a volere esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta: è meglio che la Commissione esprima il suo avviso prima.

MINISTRO PER LE FINANZE. È per proporre un altro emendamento al medesimo articolo.

PRESIDENTE. In tal caso, parli.

MINISTRO PER LE FINANZE. Nell'emendamento presentato dal Ministero è detto: *salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per un altro anno dalla pubblicazione di questa legge.* Ora, io proporrei che si dicesse *per un biennio.* Credo che ci vogliano poche parole per dimostrare la convenienza di questa proposta, giacchè, per la sistemazione delle amministrazioni e per dare gli ordini opportuni, ci vuole un tempo abbastanza lungo.

Così pure nell'alinea che viene dopo è detto che: *la assegnazione della pensione dovrà essere compiuta entro l'anno dalla pubblicazione della legge.*

Anche qui chiedo che sia fissato il termine di due anni. Bisogna pensare che un anno passa presto, e noi vediamo purtroppo come nell'applicazione della legge sull'asse ecclesiastico a che punto si trovano le liquidazioni.

Per poter dare un'idea alla Camera dello stato in cui sono le liquidazioni, avverto che sopra 37,000 liquidazioni da compiersi, appena 20,000 sono giunte al Ministero e solo 14 o 15 mila vennero definitivamente ultimate e sanzionate con decreto reale; da ciò si vede quanto siamo ancora in arretrato.

Ora supponiamo pubblicata oggi questa legge. Prima di tutto bisogna fare il regolamento, costituire la Giunta, ecc. Poi le stesse case hanno tre mesi di tempo per fare le dichiarazioni.

Adesso immaginate il tempo necessario per la costituzione di uffici, per la preparazione, distribuzione ed

esame degli stampati e via via, e con tutta la buona volontà del mondo in dodici mesi non è possibile compiere l'assegnazione delle pensioni. Io credo che, spiegando la massima attività, ci si possa riuscire appena entro un biennio.

Sopra questo punto ho anche chiesto ai capi di servizio ciò che sarebbe possibile fare, onde non si rinnovì qui quello che è succeduto nell'altra legge, la cui applicazione soffre incredibili ritardi.

Per queste ragioni io propongo, tanto in questo, che nel secondo periodo dell'articolo che stiamo discutendo, di fissare il termine di un biennio, anzichè quello di un anno, e spero che la Commissione, a cui sono note le condizioni dell'amministrazione in genere rispetto all'applicazione della legge sull'asse ecclesiastico, vorrà consentire questa proroga.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti proposti dall'onorevole ministro e dall'onorevole Cencelli, riservandosi l'onorevole relatore di parlare in seguito; per ora basta dica se li accetta o no.

RESTELLI, relatore. Quanto alla proposta fatta dall'onorevole ministro delle finanze, la maggioranza della Commissione dichiara di aderirvi; la minoranza dice aderirvi pure, ma a condizione che sia accolto un altro emendamento che si propone di presentare.

Quanto alle proposte dell'onorevole Cencelli, per ciò che riguarda la prima, cioè di aggiungere alle parole: *nella città di Roma, e sua provincia*, la Commissione dichiara di accettarla, imperocchè si tratta di evitare, non solo per la città, ma anche per la provincia di Roma, quegli inconvenienti che si vogliono scongiurare colla disposizione appunto di cui si tratta in quest'articolo.

Non così la Commissione accetta il secondo emendamento dell'onorevole Cencelli, che tenderebbe ad escludere che possano essere concentrati in un paio di conventi dei frati i quali, per circostanze eccezionali di salute, di età o di famiglia, non potessero sortire dal convento.

La Commissione crede opportuno di mantenere costesa disposizione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Cencelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha facoltà di svolgerlo.

CENCELLI. Il mio compito è molto alleggerito dalla dichiarazione fatta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia e dall'onorevole relatore della Commissione, ed io li ringrazio di avere aderito alla mia proposta, accettando il mio primo emendamento.

Ero consigliato a fare quel primo emendamento dal sentimento solo di giustizia; di quella giustizia distributiva che deve essere l'unica guida del legislatore, innanzi al quale non vi devono essere nè simpatie, nè antipatie, nè amici, nè nemici.

Io non vedevo ragione perchè si avessero a ripetere nella provincia di Roma i gravi inconvenienti già verificatisi in occasione delle leggi di soppressione del 1866 e del 1867, di vedere cioè una quantità di frati deplorare l'abuso di essere stati spogliati dei loro beni senza avere prima ricevuto almeno in corrispettivo, la pensione per vivere.

Questo mio sentimento credo sia diviso da tutte le parti della Camera.

In esso mi ha confermato la dichiarazione dell'onorevole ministro Sella, il quale ha detto testè che occorrerà lungo tempo perchè questa liquidazione possa essere fatta, ed io, senza questo emendamento, avrei avuto il grandissimo dispiacere di vedere nella provincia di Roma una quantità di frati, atteggiandosi a vittime di oppressione, e di mal governo, maledicendo agli autori della proposta legge, andar mendicando la carità altrui per mancanza di mezzi di sussistenza con cui campare la vita.

Non mi dilungo di più su questo argomento perchè le ragioni che militano in favore dell'emendamento stesso furono ampiamente sviluppate nelle due relazioni e del Ministero e della Commissione, e indussero il primo a proporre l'articolo, e la seconda ad accettarlo per la città Roma. Ora, essendo accettato tanto dall'onorevole ministro, quanto dalla Commissione, sono certo che la Camera ispirata come lo è sempre ai sentimenti di eguaglianza, di giustizia e di equità, dividerà essa pure le nostre convinzioni, e così non dubito che il mio primo emendamento, a favore dei religiosi della provincia, sarà a grandissima maggioranza accettato e perciò non ho altro d'aggiungere.

Passo al secondo.

L'onorevole relatore della Commissione già ha dichiarato a che tende il mio emendamento, vale a dire non tende ad altro se non che ad escludere la facoltà che verrebbe accordata al Governo, in virtù di questo articolo, di conservare in Roma due o tre conventi per poter quivi alloggiare, sulla domanda che ne facessero, quella quantità di frati che a lui potrebbe sembrare utile ed opportuno di alloggiarvi.

Se quest'articolo poteva avere una ragione di essere nel primitivo concetto del Ministero, io non so vederlo più nè utile nè necessario nelle condizioni attuali, in cui per gli articoli precedenti è stato già stabilito quale sia la condizione assoluta di queste corporazioni religiose.

Nel primitivo concetto del Ministero non cade dubbio che era suo scopo e sua mira di non toccare affatto il personale dei frati esistenti in Roma...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma niente affatto.

CENCELLI. Mi perdoni, onorevole ministro, ma questo era il suo concetto; poichè, conservando 47 conventi sotto la forma di generalati, più altri tre sotto aspetto di ricovero umanitario per vecchi, infermi e mancanti di famiglia, si lasciava un largo tale da potere allo-

gare in essi quanti frati erano in Roma, e così tutti gl'individui che appartenevano alle varie case di Roma, avrebbero trovato posto fra le 47 case generalizie, e le altre tre, che chiameremo succursali, per cui, parlando a cifra rotonda, invece di 47 conventi, ne avremmo avuti 50. Ecco tutto.

Questo, a mio modo di vedere (forse m'ingannerò), ma era il concetto a cui s'informava il Ministero. Ma oggi che le corporazioni sono state soppresse, non devono più rimanere nè i 47 conventi, battezzati come case generalizie, nè gli altri tre per ricoverarvi questi frati: io non vedo nessuna ragione perchè se ne debbano conservare non più 47, ma 3. Cosa sarebbe in queste tre case, ossia in questi tre ultimi avanzi di corporazioni religiose? Il nome che si potrebbe applicare a questi tre conventi potrebbe essere, scusi la Camera il termine poco parlamentare, conventi degli *arlecchini*, poichè vedremmo in un convento mischiati insieme frati domenicani, frati cappuccini, frati zoccolanti, frati serviti, frati carmelitani, paolotti, crociferi, passionisti, gesuiti e quante mai razze e di quanti mai colori e forme esistono nella specie innumerevole dei frati. È mai possibile che questa gente possano convivere insieme in un luogo?

Voci. Non ci staranno. Se ne andranno.

CENCELLI. Sta bene, in fondo ci dovranno pensare loro e non noi; ma è ridicolo infine il mettere là un amalgama di questa gente, di abitudini talmente diverse, che a mio modo di vedere è assolutamente incompatibile. Io dico: quali sono le ragioni che inducono a questo? Sono povera gente? Sono vecchi? Sono infermi? Sono forse per condizioni di famiglia nell'impossibilità di poter tornare alle loro famiglie? Allora, rispondo: a Roma ci sono tanti stabilimenti di beneficenza e per mezzo di questi soccorrerete alle loro necessità. Se sono vecchi, li manderete all'ospizio dei vecchi; se sono malati li manderete agli ospedali; se sono poveri, agli ospizi di mendicizia; se mancanti di famiglia li alloggerete per le chiese, e presso le parrocchie; insomma non veggo punto la ragione, dopo avere dichiarato solennemente di volere tolta a Roma ogni idea d'ordini religiosi, di voler conservare questi 2 o 3 conventi i quali, passando sotto il titolo d'asilo o d'ospizio, altro non saranno che una cattiva conservazione del monacato in miniatura, ed un perpetuare a Roma (forse non per gran tempo, ma per la vita di codesti individui) la convivenza di frati, che per la legge attuale dovrebbe essere assolutamente soppresa. Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a proporre questo emendamento.

Nulla dico, sul primo comma, del cambiamento proposto dal Ministero, e che trovo giustissimo. Una volta che la legge proposta dal Ministero venne dal Comitato respinta, esso non è che una sostituzione di quella per poter facilitare lo stabilimento delle diverse amministrazioni dello Stato, abbreviando le forme della

espropriazione per causa di pubblica utilità. L'accetto e darò il mio voto favorevole alla domanda dell'onorevole ministro delle finanze, abbenchè abbia prorogato la durata di queste facoltà da un anno ad un biennio.

Inoltre, quanto all'articolo che estende al Governo la facoltà del paragrafo 2 dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866 relativo alle monache, anco ai frati per restringerli e trasferirli in altri conventi quando siano ridotti a soli 6 individui, l'accetto pienamente.

Mi limito solo a dire che, essendo soppressi tutti i conventi a Roma, non c'è ragione di mantenerne nè due nè tre per asilo, come si propone con la presente legge; per cui prego la Camera di accettare questo emendamento, e così togliere a Roma ogni idea di conventi e di vita monastica.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Che proposta fa l'onorevole Cencelli?

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Cencelli propone che dopo le parole: « di case soppresse nella città di Roma » s'aggiungano le parole: « e sua provincia. »

Inoltre egli propone che al quarto comma sia sostituita una formola intesa ad escludere i religiosi dal poter convivere nei conventi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Debbo pregare la Camera, come ha fatto l'onorevole mio collega il ministro per le finanze, di estendere a due anni il tempo stabilito per l'occupazione dei conventi, come è prescritto nella legge del 3 febbraio 1871 sulle espropriazioni per utilità pubblica. Le ragioni addotte dal ministro delle finanze sono chiarissime.

Accetto come ha accettato la Commissione che sia estesa alla provincia la disposizione che si propone per la città di Roma, ma non posso accettare l'altra proposta dell'onorevole Cencelli. Non può dirsi che il progetto del Ministero tenda a conservare i conventi, poichè sono 474 i conventi che si sopprimono con questa legge. Quanto alla proposta di riunire in due o tre conventi quegli individui che per ragione di età, di salute o di famiglia non possono uscire dal monastero, debbo dire che essa è ispirata da sentimenti che si provano, ma non si spiegano. Possono tra i frati esservi individui senza famiglia, senza appoggio, di età avanzata, i quali sono come abbarbicati al convento, e trovano fuori di esso un deserto.

I sentimenti di giustizia e di umanità consigliano di lasciarli in pace nel chiostro dove hanno vissuto per tanto tempo, e d'onde non sarebbe giusto allontanarli negli ultimi anni della loro vita.

L'onorevole Cencelli disse che questi conventi si chiamerebbero conventi d'arlecchini perchè sarebbero abitati da uomini vestiti a varie foggie.

No, onorevole Cencelli, non si chiameranno conventi d'arlecchini, ma di miseri, di disgraziati, i quali, invece di essere ricoverati all'ospedale, saranno ricoverati in

questi edifizii che loro offre il Governo. Credo quindi che questa disposizione sia la più equa e la più giusta fra quante ne possiamo adottare.

PRESIDENTE. Come già feci avvertita la Camera, al primo comma sono proposte due modificazioni.

La prima consiste nel prorogare di due anni, dalla promulgazione della presente legge, le disposizioni di quella del 3 febbraio 1871.

L'onorevole Cencelli propone poi, e la Commissione ed il Ministero consentono, che, dopo le parole *nella città di Roma, si aggiunga e sua provincia.*

Finalmente il Ministero propone e la Commissione acconsente che al secondo comma, laddove è detto *entro l'anno dalla pubblicazione della legge, si dica: entro il biennio.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI. L'emendamento del Ministero, estendendo ad un biennio la durata da lui prima proposta per un anno, crea una maggior fiducia che l'assegnazione delle pensioni potrà durante questo periodo di tempo essere compiuta.

Bisogna però evitare nella legge, pur consentendo in questa proposta del Ministero, che per avventura l'articolo possa servire di pretesto a coloro i quali volessero ritardare l'occupazione del convento, perchè non fosse ancora compiuto l'assegno della pensione a tutti i religiosi.

Siccome la legge determina le condizioni per avere diritto alla pensione, una delle quali riguarda l'epoca in cui si è entrati a far parte della casa che si sopprime, non sarebbe possibile che alcuno dei componenti la casa, od anche alcuni che pretendessero di esserlo, quantunque non lo fossero, muovessero questioni innanzi ai tribunali, pretendendo di avere diritto alla pensione?

In questo caso, stando i termini in cui è formulato l'articolo in discussione, i due anni potrebbero diventare o tre o quattro, ritardandosi così indefinitamente la occupazione dei conventi, il che non può essere intenzione nè del Ministero, nè della Commissione.

Forse si sarebbe evitato questo pericolo, laddove si facesse una semplice trasposizione, più che mutazione, nella redazione dell'articolo. Nella fine del primo paragrafo dove si dice che questi edifizii « non saranno occupati fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, » io proporrei che si dicesse:

« Non saranno occupati per un biennio dalla pubblicazione della medesima. »

Nel secondo, in cui si dice « l'assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro l'anno, » sostituirebbesi invece:

« L'assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio. »

In questa guisa vi sarebbe un termine fisso per l'occupazione dei conventi, e la disposizione che entro un biennio si deve completare la liquidazione. Nell'ipo-

tesi poi che qualcuno sollevasse questioni giudiziarie, laddove sussistesse il terzo paragrafo che lascia alcuni conventi per lo scopo dei concentramenti, non sarebbe impossibile di collocare colà qualche raro religioso la cui pensione non si fosse ancora riuscito a liquidare in quel periodo di tempo.

Se non vi sono difficoltà, io proporrei quindi questa semplicissima modificazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Oggi vedo che siamo più prossimi a intenderci coll'onorevole Mancini. Prima di portare l'emendamento alla Presidenza, lo pregherei di rileggerlo, tenendo presente questa osservazione.

Il concetto dell'articolo proposto testè è il seguente: Una volta promulgata la legge e organizzata l'amministrazione *ad hoc*, si procede immediatamente, convento per convento, alla liquidazione ed all'assegno delle pensioni. Si prende quindi possesso dei conventi, di mano in mano che gli stessi si rendono liberi. In tal guisa si prenderà bensì possesso di tutti i conventi entro il biennio, ma per taluni la presa di possesso avrà luogo, se non prima di tre o quattro mesi, perchè ci vuole il tempo materiale per l'organizzazione dell'amministrazione, certo entro sei mesi, per altri entro otto, e così di seguito, finchè per gli ultimi la presa di possesso si farà al termine del biennio.

Ora io temo un po' che la formola testè suggerita dall'onorevole Mancini abbia per effetto, ciò che certamente è contrarissimo alle sue intenzioni, di rimandare la presa di possesso di tutti indistintamente i conventi al termine del biennio.

Prego l'onorevole Mancini di rileggere il suo emendamento, onde vedere se per avventura non sorga l'obiezione nel senso da me indicato, perchè in questo caso egli saprebbe certo trovare la correzione che fosse necessaria.

MANCINI. Accetto le osservazioni dell'onorevole ministro, le quali sarebbero però completamente soddisfatte allorchè, mantenendosi il primo paragrafo dell'articolo 3 come è già concepito, cioè che non saranno occupati i conventi fino all'effettiva assegnazione delle pensioni, si aggiungesse poi: « non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della medesima (legge). » Allora sarebbero perfettamente messi d'accordo il primo ed il secondo paragrafo dell'articolo stesso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Va bene.

PRESIDENTE. Allora il primo comma rimarrebbe concepito nel modo seguente:

« Salve le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifizii che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case soppresse nella città di Roma e sua provincia, non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, »

non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge. »

Pongo ai voti questo primo comma così redatto.

(È approvato.)

Il secondo comma è il seguente:

« L'assegnazione delle pensioni... »

Mi pare però che questo secondo comma, dopo l'aggiunta fatta, diventa inutile.

MANCINI. Si potrebbe dire:

« L'assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Va bene.

PRESIDENTE. Direbbe dunque così:

« L'assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio. »

Poi viene l'altro comma.

« L'occupazione del convento non sarà ritardata nei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866. »

Pongo ai voti questi due commi, sui quali la Commissione è d'accordo col Ministero.

(La Camera approva.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Cencelli al quarto comma, che dà facoltà al Governo di concentrare in taluni conventi dei religiosi vecchi ed impotenti. Esso vorrebbe sostituire le disposizioni della legge del 1866, che non permettono questo concentramento; ossia muta completamente il concetto del quarto comma di quest'articolo.

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Cencelli.

(Non è approvata.)

All'ultimo comma mi pare che si debba fare una modificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo la votazione dell'aggiunta dell'onorevole Mancini, mi pare che questo comma divenga inutile.

MANCINI. La sua utilità potrebbe solamente derivare dall'osservazione testè fatta dall'onorevole ministro delle finanze. Egli dice: anche dentro il biennio io desidero, se posso, occupare il convento; ora, se dentro il biennio i religiosi sono ridotti a sei in un convento vasto, rispetto ai quali pendano questioni riguardanti l'assegnazione delle pensioni, perchè vorrete impedire al Governo di usare del diritto di concentramento a cui si riferisce l'articolo 6 della legge del 1866?

Ma allora quest'ultima parte dell'articolo, a mio avviso, dovrebbe essere modificata così:

« La disposizione del secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge avrà applicazione anche entro il biennio per i religiosi ai quali non si fosse potuto assegnare la pensione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Mancini a considerare che, nel modo col quale formola adesso quest'ultimo comma, verrebbe in certo modo a distruggere le disposizioni precedenti, perchè, quando si dice che la disposizione del secondo paragrafo del-

l'articolo 6 della legge del 1866 avrà applicazione per i religiosi ai quali, anche entro il biennio, non si fosse potuto assegnare la pensione, ne verrebbe di conseguenza che, durante il biennio, si può dar luogo al concentramento dei religiosi. E questo, in verità, mi sembrerebbe alquanto eccessivo, soprattutto quando non è per loro colpa, che non si abbia potuto loro liquidare ed assegnare la pensione.

Parmi che, senza bisogno di quest'aggiunta, si possa stare alla disposizione dell'articolo così come è concepita.

MANCINI. Io domanderei all'onorevole ministro delle finanze: quando si presentasse questo caso, che in un vasto convento, dopo sei, dopo otto mesi, dopo un anno, si fosse assegnata la pensione a tutti i religiosi meno ad uno, il quale, o per avere mossa una lite o per altra ragione, non avesse ancora l'assegnamento della pensione, sta nel suo concetto che si possa esercitare il diritto di concentramento? Allora dovrebbe essere formolata l'ultima parte dell'articolo come io la proponevo. Oppure egli intende che anche questo solo religioso basti ad impedire il concentramento, ed allora la formola dovrebbe essere diversa.

PRESIDENTE. Dunque all'ultimo paragrafo non è fatto...

CADOLINI. Io vorrei fare osservare che il concentramento, quale sarebbe ammesso dal progetto della Commissione, non avrebbe luogo che allorché i frati godano già della loro pensione; per cui si è per mezzo di questa che essi convivono e provvedono alla loro sussistenza. Quando invece vogliate concentrare dei frati che non hanno ancora la pensione, voi li concentrerete bensì, ma come vivranno? Essi non possono sussistere che col mezzo dei conventi in cui hanno sempre vissuto.

Perciò io non trovo attuabile, senza una serie di altre disposizioni, la proposta dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Dunque l'ultimo paragrafo rimane come è proposto?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che bisognerebbe sopprimerlo, dopo le modificazioni introdotte dall'onorevole Mancini; giacchè l'osservazione dell'onorevole Cadolini mi pare di grande importanza.

PISANELLI. (Della Commissione) Il caso contemplato dall'ultima parte dell'articolo 3 è quello riferito dall'onorevole Mancini. I frati non possono uscire dal chiostro, finchè non sia stata loro assegnata la pensione. Questo è il concetto generale, concetto che ha modificato in parte le disposizioni delle leggi precedenti, per un sentimento che ognuno comprende e che è inutile dichiarare. Può avvenire però che, mentre per la maggior parte dei frati si sia liquidata la pensione, ne restino due o tre, un numero infimo rispetto ad un locale vastissimo, per i quali la pensione non sia stata liquidata; e questo può avvenire per fatti indipendenti dalla Giunta.

Quale è stato il concetto della Commissione? Essa ha detto: distinguamo: se la pensione non è stata liquidata per un gran numero di frati, ma solamente per alcuni, non crediamo che si possano espellere dalle loro case; ma se è stata liquidata per la maggior parte e non fu liquidata per un piccolo numero, in questo caso non vogliamo costringere il Governo a permettere che quei pochi frati restino nel loro chiostro, perchè non fu ancora loro liquidata la pensione.

Ecco il concetto che ha ispirato la Commissione nel formulare l'ultima parte dell'articolo 3. Questo caso non avrà forse applicazione frequente; ma intanto potrebbe avvenire che il Governo non potesse disporre di un convento, perchè ad un solo frate non si fosse ancora liquidata la pensione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per vero, la rarità d'una possibile verifica di questo caso, renderebbe forse pressochè inutile una disposizione a parte.

Ma fo osservare all'onorevole Pisanelli, che se è giusto da un lato che non resti un convento a intera disposizione di uno, di due o di tre frati, dei quali non si sarebbe potuto ancora liquidare la pensione; è anche giusta dall'altro l'osservazione dell'onorevole Cadolini.

Quale provvedimento si adotterà relativamente a questi individui? Essi non hanno pensione, perchè questa non venne loro per anco liquidata e mancano quindi d'ogni mezzo di sussistenza.

Li rinverete in un altro monastero? Ma come potrete pretendere che esso si accoli un simile peso? Come obbligarlo a fornire il sostentamento a 10, 15, 20 frati pei quali tuttavia non si è liquidata la pensione, e che verrebbero ad essere concentrati in quel convento?

Convieni dunque escogitar qualche modo per sopprimere a cotesti bisogni, ai quali, altrimenti, non sarebbe provveduto dalla legge.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Mancini.

MANCINI. L'onorevole Cadolini non ha fatto attenzione, che lo scopo dell'ultima parte dell'articolo era precisamente quello di riparare alla condizione eccezionale, straordinaria in cui si trovasse un frate non provveduto da pensione.

Quando egli dice: Voi non potete concentrare che frati pensionati, dice precisamente l'opposto di quello che noi vogliamo.

Che cosa avete? Avete un frate nel suo stato di possesso di ricevere dalla casa religiosa il suo mantenimento; lo abbia in un convento o in un altro, sarebbe atto di inumanità l'espellerlo, mentre si disputa se abbia o no diritto alla pensione.

Ora, che cosa dispone quest'ultima parte dell'articolo?

Il Governo unicamente concedette facoltà di continuare a convivere in convento a quei pochi i quali si potessero trovare in questa condizione, che io rico-

nosco rara, e lo è divenuta ancor più, dopo che il termine dell'anno è stato esteso ad un biennio.

Non vi è difficoltà, nè differenza, che questi frati siano mantenuti in un locale o in un altro; ma ad ogni modo se l'onorevole guardasigilli desiderasse di vedere cancellata quest'ultima parte dell'articolo, e se i miei colleghi aderiscono; io, per parte mia, non faccio opposizione, perchè, siccome credo che si troverà modo nel biennio di provvedere alla liquidazione dell'assegno delle pensioni, resta solo a temersi della cavillazione di taluni i quali potessero promuovere azioni giudiziali.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di sopprimere l'ultimo comma?

RESTELLI, relatore. Anche la Commissione crede che, dopo le dichiarazioni date dal Ministero, e ritenuto che sarebbe reso quasi impossibile la verifica del caso qui contemplato, possa essere tolto l'ultimo paragrafo di quest'articolo.

PRESIDENTE. E il Ministero aderisce?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo come resta formulato.

« Salvo le disposizioni della legge del 3 febbraio 1871 le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge gli edifizii che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case soppresse nella città di Roma, e sua provincia non saranno occupati, e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento fino all'effettiva assegnazione delle pensioni non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

« L'assegnazione della pensione dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio.

« L'occupazione del convento non sarà ritardata nei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13, e dall'articolo 15 della legge del 7 luglio 1866.

« Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi nella città di Roma quei religiosi dei vari ordini che ne facciano espressa ed individuale domanda, e che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento. »

MINERVINI. Domando la parola.

In quest'ultimo comma leggo queste parole in rapporto a quei religiosi da potere concentrare in due o tre conventi:

« Quei religiosi che ne facciano espressa ed individuale domanda, e per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento. »

Se io non ho malamente prestato attenzione alle dichiarazioni del Governo, questa disposizione era fatta

nell'intendimento di essere soccorrevole a coloro che non avessero modo di vivere altrimenti, che non avessero più padre o madre, o per altre circostanze di famiglia; quindi non so comprendere che si debba questa eccezione anche ai frati che ne facessero domanda, comunque non nelle suddette condizioni, causa unica della eccezione, a dire del Ministero e della Commissione, e tanto avverrebbe mantenendosi la congiuntiva e.

Se non ci fosse la congiuntiva, che genera l'equivoco, potrebbe la locuzione andare. Ma quando dite potere rimanere per eccezione nei due o tre conventi in Roma quei religiosi dei vari ordini che ne facciano espressa e individuale domanda, e quelli per età, infermità, ecc., certo potrebbe intendersi che chiunque facesse la domanda potrebbe ottenere la eccezione. Se fosse spiegato il concetto che s'intende parlare soltanto di quelli che per condizione di età, di salute o di famiglia non possono uscire dal convento, il concetto sarebbe altamente umanitario, ma l'aggiungere alle parole « i religiosi che ne facciano espressa e individuale domanda » le altre parole « e che per condizione di salute, di famiglia, ecc. » parmi che possa intendersi questa come una disposizione fatta per popolare i conventi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo dice: « Il Governo potrà permettere... »

MINERVINI. Capisco che da quel banco il *potrà* vuol dir molto, ma noi dobbiamo fare le leggi pel *dovrà*...

Voci. Ha ragione!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma no, non l'ha.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, faccia una proposta; la Camera poi deciderà.

MINERVINI. Io proporrei che si dicesse così: « quei religiosi dei vari ordini che per condizione di età, di salute o di famiglia non potendo uscire dal convento, ne faranno espressa domanda. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È lo stesso.

MINERVINI. Domando perdono, non è lo stesso. Il dire come sta scritto nell'articolo: « potrà permettere che continuino a convivere, ecc., quei religiosi dei vari ordini che ne facciano espressa e individuale domanda, e che per condizione di età, di salute o di famiglia non potessero, senza gravi difficoltà, uscire dal convento » significa chiarissimamente, a parer mio, che potranno godere di questo permesso, tutti quei religiosi che ne faranno domanda, più gli ammalati, ecc. (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Non si facciano conversazioni: l'oratore esprime il suo concetto, il ministro poi risponderà.

MINERVINI. Non può, mi scusino, interpretarsi diversamente. Se voi credete il contrario, adottate almeno una locuzione che tolga ogni dubbio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che in quanto al concetto siamo d'accordo coll'onorevole Minervini. Non è stato mai avviso, nè della Commissione nè del

Ministero di concedere questa facoltà a chiunque ne faccia domanda. No, noi s'è sempre richiesto due condizioni: la prima che vi fossero dei religiosi i quali per ragioni di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento; la seconda che essi ne facessero una espressa ed individuale domanda, e ciò anche ad impedire le richieste collettive, onde non venga a concedersi un beneficio a chi non lo voglia: *invito beneficium non datur*.

Ecco le condizioni che abbiamo richieste, le quali rispondono perfettamente al concetto dell'onorevole Minervini; sicchè, in fondo, la sua proposta si riduce ad una pura e semplice trasposizione d'incisi.

Se la Commissione crede di aderire al desiderio dell'onorevole Minervini, faccia pure, ma per me non saprei vederne la ragione.

RESTELLI, relatore. Mi pare che siamo d'accordo perfettamente intorno al concetto. Il concetto dell'onorevole Minervini è il concetto della Commissione ed è anche quello del Ministero, dunque non c'è che una questione di redazione.

Per togliere ogni equivoco, parmi possa essere accolta la proposta dell'onorevole Minervini, e cioè si dica:

« Quei religiosi dei vari ordini che per ragioni di età, di salute o di famiglia non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento e ne facciano espressa ed individuale domanda, ecc. »

MINERVINI. Perfettamente.

UMANA. Domanderei se i religiosi dei vari ordini dei conventi della provincia, ma non della città di Roma, quando si trovino in queste condizioni, avranno il diritto di ricoverarsi in questi conventi. La legge non vi provvede. Credo che anche quelli dovrebbero avere questo diritto. Faccio una formale proposta, di estendere cioè questa disposizione anche ai religiosi dei conventi della provincia di Roma.

PRESIDENTE. Dunque, invece di dire soltanto « tutti i conventi della città di Roma, » ella vorrebbe aggiungere « e della provincia. »

UMANA. In due o tre conventi della città o provincia di Roma.

PRESIDENTE. Onorevole Umana, formuli la sua proposta.

La Commissione aderisce?

RESTELLI, relatore. Mi pare che non vi sia difficoltà ad accettare.

CENCELLI. Essendo io stato il promotore della estensione alla provincia di Roma di questa facilitazione, dichiaro formalmente che non intendo che si stabiliscano altri conventi nella provincia di Roma per il ricetto di questi frati, ma che unicamente, se qualcuno si troverà nelle condizioni indicate, possa fare la domanda; e il Ministero, se lo crederà, potrà accordargli ricetto in uno di questi due o tre conventi che si determinerebbero per loro residenza. In questo senso intendo di accettare.

PRESIDENTE. Onorevole Umana. Ella direbbe dunque: « nella città e provincia di Roma. »

UMANA. Perdoni. Io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Cencelli, Scrivo subito la mia proposta.

PRESIDENTE. Mandi la sua proposta. Non è possibile procedere nella discussione, quando le proposte si devono afferrare aereamente.

MUSSI. Io propongo che si escluda l'eccezione per condizioni di famiglia. Comprendo come, per sentimento di alta equità ed umanità, noi possiamo permettere che persone di salute malferma e di età avanzata continuino ad abitare in alcuni conventi; ma credo che noi dobbiamo far di tutto per impedire che questi conventi riescano eccessivamente popolati. È facile comprendere che le autorità ecclesiastiche faranno di tutto per agire sulle coscienze degli ex-frati e spingerli a perdurare in una vita collettiva e monastica. Ciò non lo possiamo impedire, ma almeno nulla dobbiamo fare per agevolarlo. I titoli di salute e d'età si possono facilmente comprovare, perchè i primi si constatano con visite mediche, e l'età è attestata da documenti autentici.

Ma un'eccezione così lata come quella che si fonda su motivi di famiglia, sarebbe troppo facilmente invocata e difficilmente controllata. Tutti i frati e tutte le monache potrebbero metterla avanti, ci troveremmo perciò di fronte all'impossibilità materiale di ricoverare tutti i richiedenti in due o tre conventi. Ed ammettendo altre eccezioni, si incorrerebbe nell'inconveniente di ristabilire la famiglia monastica che si vuole abolire.

Credo che dobbiamo far di tutto perchè queste istituzioni non si moltiplichino. Ora, siccome credo che dobbiamo combattere le pressioni che le autorità ecclesiastiche potranno esercitare sulla libera volontà di questi uomini che ritornano cittadini, così pregherei la Camera di volere escludere quest'eccezione. Nelle leggi francesi pubblicate nell'alta Italia per l'abolizione dei conventi essa non fu ammessa, appunto per non favorire la palliata ricostituzione dei conventi. È troppo facile allargare una tale eccezione; e quando due o tre conventi non basteranno, il Ministero che è così pietoso verso i frati (*Si ride*) ne assegnerà loro degli altri; ed in tal modo vedremo ripullare in Roma le fraterie, ad onta della nostra legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi propone che si sopprima l'eccezione fondata sopra circostanze di famiglia.

Accetta la Commissione questa proposta?

RESTELLI, relatore. La respinge, perchè la crede inopportuna. All'infuori delle ragioni d'età e di salute, possono verificarsi tali condizioni di famiglia per cui l'umanità richieda che taluno dei religiosi non possa sortire dal convento.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta dell'onorevole Mussi, la quale consiste nel sopprimere, tra le condizioni per le quali possono essere concentrati taluni religiosi, quella di famiglia.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata, e, dopo prova e controprova, è respinta.)

Prego anche una volta l'onorevole Umana di trasmettermi la sua proposta.

(Il deputato Umana trasmette un foglio al banco della Presidenza.)

La proposta dell'onorevole Umana è la seguente:

« Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma che, per condizione di età, di salute o di famiglia, non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento, e ne facciano espressa ed individuale domanda. »

La Commissione accetta?

RESTELLI, relatore. La Commissione accetta questo emendamento, che è stato concordato con essa.

PRESIDENTE. Resta poi soppresso l'ultimo comma.

Rileggo l'articolo 3 colle sue modificazioni:

« Art. 3. Salve le disposizioni della legge del 13 febbraio 1871, le quali sono prorogate per altri due anni dalla pubblicazione di questa legge, gli edifici che servono attualmente al convitto di religiosi e di religiose di case soppresse nella città di Roma non saranno occupati e continueranno a servire di dimora ai religiosi ed alle religiose ivi raccolti e professi prima della presentazione di questa legge al Parlamento, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni, non più tardi però di un biennio dalla pubblicazione della presente legge.

« La assegnazione delle pensioni dovrà essere compiuta entro lo stesso biennio.

« L'occupazione del convento non sarà ritardata nei casi contemplati dall'ultimo paragrafo dell'articolo 13 e dall'articolo 15 della legge 7 luglio 1866.

« Eseguita la occupazione del convento, e ferme le disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, il Governo potrà permettere che continuino a convivere concentrati in due o tre conventi quei religiosi dei vari ordini della città e provincia di Roma che, per condizione di età, di salute o di famiglia, non potessero senza gravi difficoltà uscire dal convento e ne facciano espressa ed individuale domanda. »

(È approvato)

Viene ora l'articolo 4 del progetto della Commissione sul quale non cade modificazione del Ministero:

« Art. 4. I beni degli enti religiosi soppressi nella città di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle leggi di cui all'articolo 1 e dalla legge presente:

« La rendita sarà intestata all'ente, cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta, fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Art. 5, nuovamente formolato dalla Commissione:

« Salvo il provvedimento contemplato al paragrafo 3 dell'articolo 3, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma:

« 1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866;

« 2° Gli edifizii destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezione di oggetti d'arte o preziosi per antichità;

« 4° Gli edifizii di cui i comuni e le provincie, dove siano situati gli edifizii stessi, facciano domanda a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866, entro sei mesi dal loro sgombramento contemplato dall'articolo 4 della presente legge.

« I rimanenti edifizii saranno convertiti a favore rispettivamente degli enti a cui sono assegnati i beni di cui fanno parte gli edifizii stessi. »

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta: ci sono altri prima che erano iscritti su questo articolo.

MINERVINI. Era per un semplice chiarimento.

PRESIDENTE. Onorevole Barazzuoli: era iscritto probabilmente sull'articolo 5 dell'antica redazione.

BARAZZUOLI. Rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Emanuele, ugualmente?

RUSPOLI E. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerroti?

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Ho una semplice osservazione da fare, dapoi che la nuova forma in cui quest'articolo è ora compilato non lascia più luogo a quelle contestazioni che sorgevano dall'antica sua formula.

Vorrei solamente esprimere il desiderio, e credo che i miei colleghi della Commissione vi assentiranno, che il termine di sei mesi indicato nel n° 4 di quest'articolo 5, nel quale i comuni e le provincie dove sono situati gli edifizii dei conventi soppressi abbiano diritto di farne domanda, sia portato ad un anno. Questo è il termine ordinario che già trovai stabilito nella legge precedente del 1866.

Osservo che specialmente nella città di Roma, il numero dei conventi da sgombrarsi, l'ignorarsi qual è il giorno preciso in cui questo sgombramento possa essere avvenuto, potrebbe generare la decadenza di questo diritto. Evidentemente il comune ha tutto l'interesse di esercitarlo al più presto possibile; ma, siccome il termine di un anno è scritto a suo vantaggio, non so perchè dovremmo fare una limitazione a quel termine di cui hanno goduto tutti gli altri comuni del regno.

Se non vi è dissenso, io proporrei questa semplice modificazione.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

RESTELLI, *relatore*. Dirò il motivo per cui la maggioranza della Commissione ha stabilito questo termine di sei mesi. Prima che questo termine cominci a decorrere è d'uopo che sia trascorso quello che conduca allo sgombramento; e questo termine può protrarsi, come si è stati d'accordo, a due anni, perchè a due anni può essere protratta la liquidazione ed assegnazione delle pensioni.

Ora era importante di non lasciare pensile troppo a lungo la situazione dei conventi ai quali possano ottere il comune o la provincia. Era importante di poter vendere presto ciò che rimaneva disponibile per essere venduto.

La maggioranza della Commissione, in una parola, stabilì sei mesi in luogo di un anno, per anticipare il giorno in cui la Giunta potesse vendere ciò che è destinato ad esserlo.

La distanza per altro da sei mesi ad un anno non essendo grande, la maggioranza della Commissione si rimette interamente al senno della Camera.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta la proposta Mancini?

MINISTRO PER LE FINANZE. Sì, sì.

PRESIDENTE. Dunque, invece di dire *entro sei mesi*, si direbbe *entro un anno*.

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Io non posso rendermi ragione dell'ultimo inciso di quest'articolo e pregherei la Commissione a volermi illuminare.

In quest'articolo, dopo fatto il novero dei beni eccettuati dalla conversione, si dice:

« I rimanenti edifizii saranno convertiti a favore rispettivamente degli enti a cui sono assegnati i beni di cui fanno parte gli edifizii stessi. »

Io questo non lo comprendo.

RESTELLI, *relatore*. L'onorevole Minervini pare che non colga il significato dell'ultimo paragrafo di questo articolo.

Quest'ultimo paragrafo dice così:

« I rimanenti edifici, » cioè quelli che devono essere venduti, « saranno convertiti, » cioè venduti « a favore rispettivamente degli enti a cui sono assegnati i beni di cui fanno parte gli edifici stessi. »

L'onorevole Minervini sa che abbiamo già deliberato che i beni che attualmente servono alla beneficenza sono assegnati agli istituti di beneficenza od alla congregazione di carità di Roma; che quelli che servono all'istruzione sono assegnati alla città di Roma per quanto concerne le scuole elementari, e ad altri istituti congeneri quelli che servono all'istruzione di grado più elevato.

Ecco gli enti a cui vengono, in forza di deliberazione

già presa dalla Camera, assegnati i beni di cui si tratta.

Ora, se fa parte di questi beni un edificio destinato ad uno di codesti usi, quando lo si vende, naturalmente il ricavo deve essere dato a quell'ente a cui sono assegnati i beni.

Mi pare che da queste spiegazioni l'onorevole Minervini possa essere soddisfatto.

MINERVINI. Io veramente mi trovo soddisfatto di queste spiegazioni, ma osservo solo che la dicitura di questo paragrafo non mi pare esatta.

Si potrebbe dire: « saranno convertiti, ed il prezzo assegnato, ecc. »

Quel « convertire a favore degli enti » non mi pare esatto.

PRESIDENTE. È una questione di locuzione.

MINERVINI. Del resto, io non faccio una proposta; dico solo che, se per maggior chiarezza si mutasse la dizione in modo che meglio esprimesse il concetto, io ne sarei contentissimo; ma, dopo quelle dichiarazioni, se crede la Commissione che possa rimanere così, facciano pure.

PRESIDENTE. L'onorevole Lioy ha facoltà di parlare.

LIOY. Io mi permetto richiamare l'attenzione della Camera e in modo particolare della Commissione sopra una differenza di dizione che mi pare notevolissima fra il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo comma dell'articolo 2. Faccio questa osservazione nell'interesse dell'istruzione. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Faccia attenzione, onorevole relatore, perchè mi pare che l'onorevole Lioy sollevi una questione importante.

LIOY. Nell'articolo 2, secondo comma, è detto: « 2° I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma, ecc.; » nel secondo comma dell'articolo 5, ora in discussione, si dice: « 2° Gli edifici destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità. »

Ora, nell'applicazione legislativa di queste diverse dizioni temo possano sorgere gli inconvenienti stessi che si rivelano nell'applicazione dell'articolo 19 della legge del 1866, dove appunto è detto che non si devolvono al demanio i beni di quegli istituti religiosi che per titoli legittimi si trovino destinati alla cura degli infermi ed alla pubblica istruzione. Ebbene! Nell'applicazione di quest'articolo 19 si incontrarono gravi inconvenienti. Vi sono molti comuni i quali si trovano appunto in lite col demanio, perchè il demanio pretende di non riconoscere per istituzioni consacrate alla pubblica istruzione tutte quelle che non hanno una

fondazione speciale che loro imponga tale missione come un obbligo. Non basta secondo il suo modo di vedere, l'esercizio del magistero educativo, non basta la consuetudine.

Scopo delle mie osservazioni adunque sarebbe dapprima di richiamare la dizione del comma secondo dell'articolo ora in discussione a quella più precisa del secondo comma dell'articolo 2; e poi di pregare la Commissione perchè esamini se con questa legge, come si recano modificazioni in altre parti alla legge del 1866 (per esempio relativamente alla tassa del 30 per cento), fosse opportuno di chiarire le disposizioni della legge stessa del 1866, per quanto si riferisca agli istituti religiosi di istruzione soppressi, troncando le esigenze fiscali di ricercare scrupolosamente i titoli di fondazione, e ritenendo eziandio, per le altre provincie del regno, che gli edifici di quegli istituti religiosi, i quali attendevano al pubblico insegnamento, anche senza essere obbligati dai loro titoli di fondazione, possano passare a vantaggio dei comuni per essere convertiti in scuole, evitando così lunghe contestazioni dinanzi ai tribunali, contestazioni che se non sono di vantaggio nè al fisco, nè alle amministrazioni comunali, tornano certo a danno della istruzione e dei contribuenti.

DE BLASIO. Io proporrei la soppressione totale dell'ultimo inciso dell'articolo 5, concepito in questi termini:

« I rimanenti edifici saranno convertiti a favore rispettivamente degli enti a cui sono assegnati i beni di cui fanno parte gli edifici stessi. »

Il senso di questo inciso è sembrato duro alla intelligenza dell'onorevole Minervini. Egli non sapeva rendersi ragione del come esso sarebbe inteso. Io credo che la difficoltà incontrata dall'onorevole Minervini dipenda precisamente da questo, che l'inciso testè da me accennato è assolutamente superfluo, in quanto che la disposizione da esso portata vada compresa nella regola generale, la quale fu stabilita nell'articolo 2 della legge che noi abbiamo innanzi.

In quell'articolo si dice:

« I beni delle corporazioni religiose sopresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue. »

E qui seguono le norme colle quali devono essere convertiti ed assegnati.

Egli è indubitato che fra i beni delle corporazioni religiose abbiano ad essere compresi anche gli edifici. Saranno beni urbani a differenza dei beni rustici, ma sono beni anche quelli.

Or dunque, se l'articolo 5 non ha voluto fare altro che portare alcune eccezioni alle regole generali della conversione stabilita nell'articolo 2, io non so vedere come si senta poi il bisogno di dichiarare coll'ultimo inciso di questo articolo, che i beni non eccettuati

debbano venderli ed assegnarsi secondo la regola generale.

Sono sicuro pertanto che la Commissione riconoscerà la convenienza della soppressione che io propongo di quell'ultima parte dell'articolo 5.

Secondo il mio concetto, si dovrebbe dire :

« I beni, non eccettuati quelli per i quali non si fa nessuna eccezione, che s'intende debbono entrare nella regola generale. »

Ecco perchè io non trovo necessità dell'ultimo inciso dell'articolo 5 e ne proporrei la soppressione.

RESTELLI, relatore. La Commissione aderisce a questa soppressione. Il concetto ivi espresso è chiaro, ma siccome potrebbesi ritenere una mera esplicitazione di quella generale già espresso ed approvato coll'articolo 2, così il paragrafo di cui si tratta può essere tolto.

PRESIDENTE. Rimane dunque l'articolo proposto dalla Commissione di concerto col Ministero, salvo il secondo alinea del paragrafo 4, che è soppresso.

Do lettura dell'articolo per metterlo ai voti :

« Salvo il provvedimento contemplato al paragrafo 3 dell'articolo 3, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma :

« 1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866;

« 2° Gli edifici destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezione di oggetti d'arte o preziosi per antichità ;

« 3° Gli edifici di cui i comuni e le provincie, dove siano situati gli edifici stessi, facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866, entro sei mesi dal loro sgombramento contemplato dall'articolo 4 della presente legge. »

Pongo ai voti quest'articolo.

RESTELLI, relatore. C'è l'emendamento dell'onorevole Liroy.

PRESIDENTE. Io non ho alcun altro emendamento davanti, e non posso sottoporre alla Camera se non le proposte che vengono depositate al banco della Presidenza. *(Breve pausa)*

Gli onorevoli Liroy e Pancrazi propongono questo emendamento :

« I sottoscritti propongono che al paragrafo 2 dell'articolo 5 si mantengano le parole già usate nell'articolo 2, *gli istituti che attendono all'istruzione*, invece di quelle: *a speciali istruzioni*. »

Onorevole Liroy, abbia la compiacenza di redigere l'intero comma, io qui non mi raccapezzo.

LIROY. Se me lo manda, lo leggo io.

PRESIDENTE. Lo legga per intero, perchè è necessario che abbia la sua significazione completa, e non in una parola staccata.

LIROY. Si tratta di osservazioni fatte sulla dizione dell'articolo e di una preghiera che muovo alla Commis-

sione, più che di una formale proposta. Potrei farne un ordine del giorno.

PRESIDENTE. È meglio che formoli la sua proposta.

LIROY. Io, insomma, non intendo altro che di pregare la Commissione a far sì che anche nell'articolo che ora si vota dicasi chiaramente che si tratta di istituti i quali attendono all'istruzione anche senza averne l'obbligo per ispeciale fondazione; faccio questa osservazione, sapendo che nell'applicazione pratica della legge del 1866, moltissimi di questi istituti che attendevano all'istruzione, col pretesto che erano privi di speciali titoli di fondazione che li dichiarassero istituti di istruzione, furono dal demanio negati ai comuni e divorati dal fisco.

Sembrami, ripeto, che tra la dizione dell'articolo 2 e quello che si sta per votare siavi una differenza, la quale potrebbe produrre, nell'applicazione pratica, gli stessi inconvenienti che si sono notati nell'applicazione della legge del 1866.

Però, replico ancora, non intendo fare che una semplice osservazione, non intendo che richiamare l'attenzione della Commissione sopra un fatto; non presento formale proposta.

PESCATORE. La propongo io.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che all'onorevole Liroy possa essere sfuggito, che qui si presentano a noi due questioni diverse: quella dell'attribuzione dei beni, e l'altra che riguarda le eccezioni della conversione.

I beni destinati all'istruzione sono designati dal numero 2 dell'articolo 2, e in termini generalissimi, come appunto voleva l'onorevole Liroy.

L'articolo dice:

« 2° I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato; »

E qui l'onorevole Liroy s'avvede che non si tratta già di rintracciare nelle tavole di fondazione i fini speciali a cui quei beni fossero destinati, ma si guarda puramente al fatto. Si dice: « I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione conservano la destinazione medesima. »

Però, nell'articolo di cui si discorre, è questione di quei conventi che debbono essere eccettuati dalla conversione. Ora, non si poteva dire che tutti gli edifici delle case religiose che attendono all'istruzione fossero esenti dalla conversione, sarebbe stata una disposizione troppo generale, un'eccezione che avrebbe abbracciato un troppo gran numero di conventi e di monasteri.

Ecco perchè è bisognato dire nell'articolo, con una formola meno generale « sono sottratti dalla conversione gli edifizii destinati ad ospedali, ad istituti di beneficenza e d'istruzione.

Ripeto dunque che abbiamo qui dinanzi due idee, due concetti diversi. Nel primo si parla della destinazione dei beni, nel secondo delle eccezioni alla conversione, e queste eccezioni non potevano essere che limitate e ristrette a quel modo come le ha proposte la Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Credo esatta l'osservazione dell'onorevole guardasigilli. La proposta dell'onorevole Lioy, per quanto io la creda in sè ragionevole, al punto che, se egli non la facesse, sarebbe fatta da me al debito luogo, è estranea alla materia di quest'articolo. Imperocchè qui si determina solo quali sono gli edifizii che rimangono sottratti dalla conversione; invece l'articolo 19 della legge del 1866, cui richiamavasi l'onorevole Lioy, non concerne minimamente esenzioni dalla conversione; contempla invece beni i quali sono stati convertiti e ridotti in rendita iscritta, e consacra il diritto in quei comuni, in cui esistessero case religiose soppresse, di chiedere la devoluzione de' mobili e della rendita iscritta, quante volte si trattasse di beni che erano destinati alla cura degl'infermi o alla pubblica istruzione primaria o secondaria.

È ben vero che è sorta la questione se fosse necessario trovare per ciascun fondo, per ciascun cespite, un documento o titolo apposito e speciale di fondazione o donazione, che contenesse questa destinazione, o se non bastasse, come a me sembra, quella destinazione complessiva del patrimonio che deriva dall'essere la comunità religiosa, che ivi risiedeva, unicamente dedicata alla cura degl'infermi od alla istruzione. Ve ne ha esempio in molti comuni, dove esistevano conventi dei padri delle scuole pie, i quali erano stati talvolta chiamati dai comuni stessi, come nel mio collegio di Ariano, e con espresse deliberazioni si erano fatti loro assegni di casa e beni, senza dubbio perchè potessero prestare l'opera loro, le cure dell'insegnamento alle popolazioni.

Ora, se si esigesse propriamente un titolo, il quale in certa guisa imprimesse a determinati fondi una destinazione speciale, non si troverebbe.

Ma, ripeto ancora una volta, io divido l'opinione dell'onorevole Lioy, e desidero di far mia la sua proposta; ma vedremo quale sia il luogo più opportuno di questa legge dove debba trovar sede.

Facciamo che i comuni della provincia di Roma, i quali abbiano case religiose che si sopprimano ed in cui concorrano queste tali condizioni, debbano trovare in questa legge una disposizione analoga all'articolo 19 della legge del 1866; ma fin d'ora lo pregherei di ritirare la sua proposta, perchè essa, a mio

avviso, conforme a quello del guardasigilli, è affatto straniera alla materia dell'articolo in discussione.

LIOY. Mi bastano le dichiarazioni dell'onorevole Mancini.

Spero che la Commissione vedrà anche se non sia il caso di chiarire la disposizione dell'articolo 19 della legge del 1866 per evitare il danno da me accennato, che gli edifizii di quegli istituti soppressi che erano consacrati all'istruzione, senza averne speciale titolo di fondazione, possano essere negati dal demanio ai municipii, sollevando una quantità di liti, come una dolorosa esperienza ci dimostra.

PRESIDENTE. Io credo che si potrebbe dire: « Gli edifizii di cui i comuni e la provincia di Roma, » invece che « le provincie, » poichè evidentemente non ve n'è che una sola.

RESTELLI, relatore. Io credo che bisogna lasciare « ai comuni e alle provincie, » perchè qui si contempla il caso (caso che vuol essere avvertito) che si trovino degli edifizii appartenenti a corporazioni religiose di Roma, ma posti fuori della provincia di Roma, come diffatti ve ne hanno. Ora è giusto che abbiano il diritto di optarvi i comuni e le provincie in cui essi si trovano.

PRESIDENTE. Non può pregiudicare il conservare questa dicitura, ma fo osservare all'onorevole relatore che gli edifizii che sono situati nelle altre provincie sono già colpiti dalla legge di soppressione.

RESTELLI, relatore. Domando scusa...

PRESIDENTE. Senza dubbio. Ma è inutile farne una questione; lasciamo dunque la locuzione come sta.

RESTELLI, relatore. Perdoni: è bene dare uno schiarimento. È invalsa la giurisprudenza, allorchè fu attuata la legge del 1866, che quei beni che si ritenevano spettanti alle corporazioni religiose di Roma, non fossero compresi nella soppressione.

PRESIDENTE. Qui si tratta di edifizii di conventi, non di beni.

RESTELLI, relatore. Si tratta in generale di edifizii, e non soltanto di conventi.

MARANCA. Io mi unisco alle ragioni addotte dall'onorevole relatore; sono quelle stesse che aveva avuto l'onore di esporre alla Commissione nel presentare il mio emendamento che ha dato poi luogo alla nuova dizione del paragrafo che si discute, e posso aggiungere...

PRESIDENTE. È inutile, se nessuno vi si oppone.

MARANCA. Scusi: la Camera potrebbe dare una diversa interpretazione a quello che si è detto.

Effettivamente esistono nel regno edifizii che sono in altri comuni non appartenenti alla provincia romana e di proprietà di enti religiosi di Roma.

Io propongo che possano i comuni richiederli allo stesso modo come li può richiedere la città di Roma; prego poi la Camera di conservare la parola *provincie*, perchè diversamente non avrebbe ragione di essere il

mio emendamento adottato dalla Commissione nella nuova dizione del paragrafo dell'articolo che discutiamo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se vorremo seguire il sistema d'una soverchia larghezza non rimarranno altro che oneri al fondo delle pensioni, e si verrà, come si è fatto riguardo al Fondo pel culto, a creare un ente ricco di passività e di debiti. Mi sembra che sia d'uopo por mente al significato della legge esistente e non allargarlo in tal modo.

Se non vado errato, la legge del 1866 parla essenzialmente degli edifizii dei conventi. Secondo questa legge, quando un convento cessa d'essere abitato dai frati, può venire assegnato al comune od alla provincia perchè lo destini all'istruzione pubblica, alla beneficenza o ad altro uso di pubblica utilità. Ma riguardo a quegli edifizii che non sono occupati da frati o da monache, e che si debbono considerare non altrimenti che acquisti fatti per l'impiego d'un capitale, volete voi trasferirne la proprietà nel comune o nella provincia?

Io credo che non sarebbe questa una retta applicazione della legge, e che si costituirebbe un fondo di pensioni con passività molto serie.

Mi sembra molto importante che la questione sia ben chiarita. Infatti, se non vado errato, si trovano nella città, ed anche nella provincia di Roma, molti conventi il cui patrimonio consta di case che non sono abitate da religiosi, ma che rappresentano un capitale investito in tale proprietà. Non credo che la Camera voglia stabilire che questo patrimonio possa essere distribuito da una parte e dall'altra, perchè poi non avvenga che rimangano solo le pensioni ed altri oneri a pagarsi da questo fondo. E devo tanto più pregare la Camera a far attenzione, inquantochè succede già qualche esempio di questa natura e già cominciano gli abusi. Per esempio: un comune domanda un edificio per mettere una scuola, e poi lo vuol vendere per far denari semplicemente.

Io credo che la prima dizione, « Gli edifizii di cui il comune e la provincia di Roma facciano domanda, » era più corretta, perchè effettivamente fuori della provincia di Roma, non credo che ci siano edifizii abitati da frati o monache.

Ci potrà essere benissimo qualche edificio o proprietà di un convento oggi ancora esistente nella città e provincia di Roma. Ma allora io debbo sorgere contro l'interpretazione che vorrebbero dare i due preopinanti a questo paragrafo.

RESTELLI, relatore. Io credo che questo paragrafo non possa dar luogo al dubbio sollevato dall'onorevole ministro delle finanze, giacchè nell'articolo si dice: « Gli edifizii di cui i comuni e le provincie facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, » per il che non si allude ad altri edifizii in fuor di quelli contemplati dal detto articolo 20 della legge stessa.

Potrebbe darsi (e questo è il motivo per cui in questo paragrafo si può parlare delle provincie) che esistano ancora conventi non venduti di proprietà di case religiose che sono in Roma. In questo caso si proporrebbe che, ove tali fabbricati di conventi si trovassero fuori della provincia di Roma, possano essere optati dalla provincia o dai comuni in cui tali fabbricati si trovano.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego la Commissione, poichè siamo d'accordo sul concetto, a fare in modo che esso resti scolpito nella legge, onde non si dia luogo a quelle difficoltà sin d'ora accennate dall'onorevole Maranca.

Quali edifizii si vogliono lasciare a disposizione dei comuni e delle provincie? Non altri che quelli di cui parla l'articolo 20 della legge del 1866, come ben osservava l'onorevole Restelli.

Ora, quali sono gli edifizii che, riferendosi alla legge che discutiamo, possano dirsi nelle identiche condizioni di quelli contemplati in quell'articolo 20? I fabbricati dei conventi soppressi nella città e provincia di Roma, indicati nel n° 4 dell'articolo 5 della legge ora in esame.

Dopo l'applicazione delle leggi di soppressione nelle altre provincie del regno, egli è evidente non potervi ora essere conventi che a Roma e nella sua provincia. Gli edifizii che sono al di fuori saranno fabbricati, case, proprietà mantenute dalle corporazioni religiose di Roma, ma coteste proprietà rientrerebbero nel comma secondo di quest'articolo medesimo, dove si discorre degli edifizii inservienti ad ospedali, scuole od altre opere speciali. E qui si è usata appunto una locuzione generica, non s'è fatta parola nè della città nè della provincia di Roma, perchè cotesti istituti possono trovarsi e a Roma e fuori della sua provincia.

Ma quando si parla di eccezioni a beneficio dei comuni e provincie, poichè esse non riguardano che i fabbricati dei conventi, non essendo questi più che a Roma e nella provincia di Roma, il beneficio concesso dalla legge non può riflettere che la città e la provincia medesima.

Quindi, tanto nel progetto del Ministero che nel primo della Commissione, si diceva espressamente che a misura che quegli edifizii rimanessero sgombri, il comune e la provincia di Roma potessero tra sei mesi domandarne la cessione.

Ad ogni modo, per evitare qualsiasi difficoltà, pregherei la Commissione a consentire che si sostituisca l'espressione: *comuni e provincia di Roma*, e così verrebbe eliminato ogni possibile equivoco.

MARANCA. Posso assicurare che negli Abruzzi esiste un'abbazia detta di San Giovanni in Venere...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è convento.

MARANCA... dei padri dell'Oratorio di Roma.

Le leggi del 1866 e 1867 non sono state applicate pei beni di quell'abbazia. Si disse non potersi toccare quei beni, perchè erano di proprietà di un ente reli-

gioso esistente all'estero, e pur troppo Roma, quantunque di diritto, non apparteneva allora di fatto all'Italia nostra.

Il signor ministro di grazia e giustizia, interrompendomi, ha detto: l'abbazia non è convento. Mi permetta il signor ministro di dirgli che nella casa principale dell'abbazia che esiste a Lanciano, i padri dell'Oratorio posseggono una chiesa, ne hanno altre in altri comuni e specialmente hanno a Fossacesia lo storico e maestoso tempio di San Giovanni in Venere. (*Interruzioni del ministro guardasigilli*) Se il signor ministro non vuole lasciar dire...

PRESIDENTE. Continui.

MARANCA. Fanno opere di carità, cooperano coi loro beni ad un asilo d'infanzia, fanno, insomma, tutto ciò che praticano a Roma e più ancora.

Veda dunque il signor ministro che se quell'abbazia in diritto, forse, non può dirsi convento, in fatto ha esistito come tale ed ha reso migliori servizi del convento.

Il signor ministro delle finanze, che richiede spesso sacrifici e non lievi ai comuni, non si opponga, lo prego, ulteriormente a fare che i comuni fuori della provincia di Roma e dove sono siti beni di enti religiosi di Roma, abbiano diverso trattamento della capitale; non ci siano due pesi e due misure! È giustizia ciò che domando, e spero nella Camera di ottenerla qualora si benignerà di accogliere il paragrafo che si discute nel modo come dalla Commissione è stato redatto.

LESEN. Io, essendo nel concetto ministeriale, specialmente di quanto diceva l'onorevole ministro Sella, che, parlando di edifici, non si dovesse aver riguardo se non ai conventi, non ai beni immobiliari, alle case che potrebbero essere nel patrimonio delle corporazioni religiose, vorrei che fosse chiarito questo, che anche i comuni della provincia di Roma abbiano il diritto di domandare questi conventi per l'uso di cui la legge parla, inquantochè, dicendo soltanto il comune e la provincia...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. I comuni. È rettificato.

LESEN. Se è rettificato, non dico altro.

PRESIDENTE. I comuni e la provincia di Roma.

LESEN. Allora sta bene.

RESTELLI, relatore. Io consento nel concetto espresso dall'onorevole guardasigilli, che è conforme a quello esposto dall'onorevole ministro delle finanze, che cioè il n° 3 di questo articolo non si può riferire che ai conventi. Quando si parla qui di edifici, si deve intendere conventi, e se sta in fatto che conventi invenduti non ci siano fuori della provincia di Roma, consento che debba mantenersi la locuzione anteriore, cioè *i comuni e la provincia di Roma*.

Osservo per altro in pari tempo all'onorevole Maranca che con questo non viene menomamente turbato

il suo concetto, che cioè, ove vi siano dei beni appartenenti a corporazioni di Roma, i quali siano destinati od all'istruzione od alla beneficenza, e che si trovino fuori anche di Roma e della provincia di Roma, abbiano ad essere conservati alla loro destinazione; per cui la Commissione, d'accordo col Ministero, ha presentato un articolo aggiuntivo, che ora sta sotto gli occhi di tutti i nostri colleghi, articolo che provvede allo scopo cui intendeva l'onorevole Maranca.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio; non rimane punto pregiudicata la proposta dell'onorevole Maranca, ancorchè si dica: « i comuni e la provincia di Roma. »

MARANCA. In quanto a scopi di beneficenza e d'istruzione, io son d'accordo coll'onorevole relatore, ma non in quanto alla richiesta degli edifici.

Si lasci libera la facoltà di verificare se qui si tratti di un convento o no.

Quindi, per conto mio, insisto perchè si metta la parola *conventi*.

PRESIDENTE. Prego la Camera di fare attenzione.

Al paragrafo 3 si dice: « gli edifici di cui i comuni e la provincia di Roma, ecc. »

L'onorevole Maranca invece sostiene la prima locuzione di questo paragrafo.

RESTELLI, relatore. Bisogna togliere le parole: « dove siano situati gli edifici stessi; » non hanno più ragione d'essere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisogna dire: « la provincia di Roma ed i comuni in essa compresi. »

PRESIDENTE. Gli edifici di cui i comuni e la provincia di Roma...

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare. Qui bisogna proprio essere chiari, onde evitare gli equivoci.

Per stare nel concetto svolto dalla Commissione e dal Ministero, bisogna evidentemente dire: « la provincia di Roma ed i comuni in essa compresi, » perchè solo nella provincia di Roma e nei comuni in detta provincia compresi vi possono oggi essere conventi.

Se si redigesse l'articolo diversamente, allora si andrebbe incontro a questa conseguenza, che cioè la legge non avrebbe significato, se non interpretandola in guisa che anche edifici, i quali non sono altro che proprietà fruttifere, possano essere in questo modo concessi ai comuni ed alla provincia.

E naturalmente, qualora sorgessero delle questioni, siccome i tribunali non potrebbero ritenere che il Parlamento abbia voluta cosa non ragionevole, cosa assurda, e vi ha d'altronde una certa facilità a giudicare contro il demanio e contro il Fondo per il culto, così io temo che da una votazione come questa potrebbero derivare perniciose conseguenze.

MARI. (Della Commissione) Per prevenire ogni questione e raggiungere l'intento a cui mira giustamente l'onorevole ministro delle finanze, mi pare che si potrebbe incominciare il numero 3 di questo articolo 5 colle stesse parole colle quali incomincia l'articolo 20

della legge del luglio 1866, cioè: « I fabbricati dei conventi; » ed allora non rimane più questione veruna. Poi continuerei questo numero 3 colle parole suggerite, e saviamente, dall'onorevole ministro delle finanze, dicendo: « I fabbricati dei conventi, di cui la provincia di Roma ed i comuni in essa compresi, ecc. » In questo modo si chiude l'adito a qualunque questione; non vi è dubbio che provincia e comuni non potrebbero domandare altro che i fabbricati che servono ai conventi, non edifici che avessero altra destinazione.

PRESIDENTE. Allora il paragrafo 3 sarebbe così concepito:

« 3° I fabbricati dei conventi di cui la provincia di Roma ed i comuni in essa compresi facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombramento contemplato dall'articolo 4 della presente legge. »

PISANELLI. (*Della Commissione*) Ma non bisogna tralasciare quelle parole: *dove sieno situati gli edifici stessi.*

RESELLI, relatore. Bisogna dire: « Gli edifici di cui... »

PRESIDENTE. Ma se l'onorevole Mari propone di dire:

« I fabbricati dei conventi? » Si mettano d'accordo fra loro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Pregherei l'onorevole Pisanelli, che avrà probabilmente sott'occhio l'articolo 20 della legge del 1866, a considerare se, quando si pongano pur queste parole: « dove sono situati gli edifici stessi, » parole che non si trovano nell'articolo che ho citato, non sia da temersi questa conseguenza giuridica, che, cioè, i comuni delle altre provincie possano ottenere anche edifici non compresi entro il loro territorio.

Se il legislatore sente il bisogno di introdurre nella nuova legge delle parole che non esistono nell'antica, io temo che i magistrati cerchino poi una ragione di questa nuova introduzione. Io non sono abbastanza esperto in queste questioni, ma mi sembra che il dubbio possa nascere.

RANELLI. Mi permetto osservare all'onorevole ministro delle finanze che l'articolo 20 fa seguito all'articolo 19, il quale contiene precisamente la frase: « ove sono situati. »

Ricorderò poi che, quando si discusse, nel 1866, la legge dallo stesso onorevole ministro presentata, questa questione fu soggetto di lunghe discussioni, e fu allora ritenuto e deciso il diritto dei comuni ove erano situati i conventi e gli istituti, ai beni delle corporazioni soppresses, e ciò per la ragione che sono riguardate come locali.

E così è stata eseguita la legge del 1866, e però le dichiarazioni fatte ora dalla Commissione non inno-

vano per nulla lo stato della legislazione precedente e l'esecuzione della medesima.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone questa redazione:

« I fabbricati dei conventi, di cui la provincia di Roma e i suoi comuni, ove siano situati i fabbricati stessi facciano domanda a sensi e per gli effetti dello articolo 20 della legge del 7 luglio 1866 entro un anno dal loro sgombramento contemplato dall'articolo 4 della presente legge. »

L'onorevole Maranca ha dichiarato che egli persiste nella proposta della prima redazione della stessa Commissione; perciò dovrò porre ai voti la nuova formola del paragrafo 3 accettata dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti complessivamente l'articolo 5.

(È approvato.)

Viene l'articolo aggiuntivo della Commissione, che sarebbe il 6.

« Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori Roma, saranno mantenute, osservate sempre le leggi del regno, in quei luoghi o a beneficio di quelle persone a vantaggio delle quali erano applicate. »

A quest'articolo l'onorevole Del Giudice Giacomo propone di aggiungere le parole seguenti: « ovvero devolute a vantaggio d'istituti consimili esistenti nella provincia in cui ebbe origine la fondazione. »

MARI. Dappoichè il regolamento ci dà la facoltà di coordinare, come sa la Camera, gli articoli, debbo avvertire che nella copia o nella stampa dell'articolo 5 si è incorso in una lacuna.

Nel principio dell'articolo sta scritto: « Salvo il provvedimento contemplato al paragrafo terzo dell'articolo 3, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma. » Invece dovrebbe dirsi: « nella città e provincia di Roma. »

RESELLI, relatore. No. Credo vada lasciato così.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego la Camera a valersi della sua facoltà quando la legge sarà discussa.

Adesso quel che è fatto è fatto, e il regolamento non permette di ritornare sugli articoli.

MARI. La dichiarazione l'ho fatta appunto a quest'effetto.

PRESIDENTE. Il regolamento permette soltanto di coordinare e nient'altro.

Dunque l'articolo rimane com'era.

L'onorevole Del Giudice Giacomo ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

DEL GIUDICE GIACOMO. Evidentemente la Commissione nel proporre quest'articolo aggiuntivo è stata mossa dal lodevole pensiero di ovviare ad una quantità di

casi che avessero potuto avverarsi ; io però trovo che nella dizione dell'articolo vi è una lacuna, a colmare la quale mi sono proposto di presentare l'aggiunta di cui il presidente ha dato lettura.

Io non so se esistano molti casi identici a quello che è argomento delle mie parole. Credo di sì, ed è perciò che ho presentato una formola generica, comprendendo che non si può in una legge introdurre disposizioni assolutamente parziali.

Se la Camera permette, in poche parole esporrò di che si tratta.

Nel diciassettesimo secolo un signor Pezzullo, di un comune della provincia di Cosenza, faceva una fondazione destinata alla istruzione teologica dei Minimi, esclusivamente della provincia istessa. Dessa è oggi rappresentata dall'ospizio di San Francesco da Paola ai Monti. Ora che le corporazioni religiose restano soppresse a Roma, naturalmente le persone di quella provincia a beneficio delle quali fu fatta la fondazione non saranno più nel caso di poterne trarre profitto.

È per questo che il comune di Lattarico, al quale apparteneva la persona che fece l'istituzione, e il Consiglio provinciale di Cosenza hanno fatto un'istanza, che si trova in potere del relatore della Commissione, confortata dalla firma di una quantità dei nostri onorevoli colleghi, nel numero di oltre a venti, insieme con altri documenti, tra i quali le tavole originali di fondazione. Quel comune e il Consiglio provinciale di Cosenza fanno istanza perchè i beni che compongono questa fondazione siano devoluti al maggiore sviluppo del collegio italo-greco che esiste in quella provincia nel comune di San Demetrio.

Il concetto dell'articolo aggiuntivo è naturalmente quello di destinare i beni appartenenti agli enti che si sopprimono in Roma a beneficio delle persone in vantaggio delle quali furono originariamente destinati. Ora novizi calabresi dell'ordine dei Minimi, che debbano fare gli studi ecclesiastici in Roma, non ve ne saranno più ; per conseguenza la fondazione che adesso compone l'ospizio di San Francesco da Paola ai Monti resterebbe senza scopo. Ecco che, siccome dicevo da principio, il fine propostosi dalla Commissione nel formulare l'articolo aggiuntivo potrebbe talvolta nella pratica restare senza essere raggiunto.

Intanto il collegio italo-greco di San Demetrio, scarso di patrimonio, qualora fosse fornito di migliori mezzi che gli agevolassero un più grande sviluppo, potrebbe di tanto maggiormente accrescere gli eminenti servizi, in fatto di istruzione, alla gioventù della provincia di Cosenza, che ha sempre resi per lo passato. Anche in quest'Aula non debbono essere pochi quelli che conoscono l'importanza di quell'istituto. E se la benemerita di un sodalizio può essere argomento di una favorevole disposizione della Camera, io le ricorderò come, sia per patriotismo, sia per l'istru-

zione, il collegio di San Demetrio è grandemente benemerito non della provincia soltanto, ma, oso dirlo, dell'Italia. Esso è stato quasi il focolare da cui hanno preso le mosse quei fatti memorabili di patriotismo che hanno onorato la mia provincia natale, da cui sono usciti quei generosi, il cui amore per la libertà ha tanto concorso al risorgimento del nostro paese ; e ben prima del 1848 colà si educava la gioventù, colà si operava pel trionfo delle aspirazioni nazionali.

E fu in considerazione di siffatta benemerita che nel 1860 il generale Garibaldi decretò un sussidio, stato testè finalmente soddisfatto, di 51,000 lire a quel collegio, conchiudendo il decreto con queste memorabili e significanti parole: « Affido l'esecuzione del presente decreto all'onore della nazione e del Re Galantuomo! »

Per ciò che riguarda l'istruzione, dirò questo solo alla Camera, che quel collegio è stato per lungo volgere di anni il semenzaio degli istitutori della gioventù calabrese, ed io e taluno che mi siede vicino ricordiamo con affetto di essere stati educati nella nostra adolescenza da professori venuti fuori da quell'istituto. Fondato dalla colonia albanese sparsa per la provincia di Cosenza, ha per questo il nome d'italo-greco, e per esservi in guisa accoppiata l'istruzione secondaria italiana alla classica greco-latina, che ne fa una specialità in tutto il regno. A ciò si aggiunge che il suo compito si è ora allargato, estendendosi non solo all'istruzione ginnasiale, ma anche alla liceale. Con l'intendimento che tutti abbiamo concordi di dare il maggiore possibile sviluppo all'istruzione pubblica nel nostro paese, ove pur troppo ne è sì grande il difetto, ci negheremo noi ad adottare una misura di cui è evidente il vantaggio per una provincia, che, mi duole dover attestarlo, ne ha tanto speciale bisogno?

Per queste ragioni, io ripeto, essendo stata presentata una istanza del comune e della provincia perchè la fondazione dell'ospizio di San Francesco da Paola ai Monti in Roma fosse devoluta al maggiore sviluppo del collegio italo-greco di San Demetrio per raggiungere nel miglior modo ora possibile lo scopo propostosi già dal fondatore, io spero che la Commissione e il Ministero non vorranno opporsi all'adozione della mia proposta per tutti i casi nei quali concorressero estremi consimili.

Del resto, se questa disposizione generica si ritenesse compromettere l'economia della legge, e non dovesse perciò essere ammessa nè dalla Commissione nè dal Ministero, io non sarei alieno dal non insistervi, qualora le dichiarazioni del signor ministro mi dessero guarentigia che, interpretandosi lo spirito dell'articolo aggiuntivo della Commissione, l'istanza che è stata argomento del mio discorso verrà accolta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore ad esporre l'avviso della Commissione sulla proposta dell'onorevole Del Giudice.

RESTELLI, *relatore*. Io credo che l'onorevole Del Giudice non vorrà che legislativamente si abbia a dichiarare a quale nuovo istituto debbano essere applicati quei beni che servivano a mantenere i novizi dell'ordine dei minimi, di cui ha parlato.

Credo anche che esso sarà contento se una disposizione ci sia nella legge, che, applicata, soddisfi allo scopo a cui esso mira.

Ora la disposizione nella legge esiste, e fu già votata coll'articolo 2, dove si dice :

« 2° I beni delle case i cui religiosi attendono alla istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma pel mantenimento di scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato. »

Ecco dunque che, se i beni i quali servivano all'educazione dei novizi, di cui ha parlato l'onorevole Del Giudice, debbono essere conservati alla loro destinazione e, più non essendovi novizi di quell'ordine, devono applicarsi ad istituti congeneri secondo le leggi dello Stato, non resta che a determinarsi, mediante decreto reale, a quale istituto saranno devoluti i beni che erano destinati alla istruzione di quei novizi.

Il dubbio poteva nascere, se dovevano quegli istituti lasciarsi nelle località dove al presente sono; ora ecco che l'articolo aggiuntivo che propone la Commissione, d'accordo col Ministero, soddisfa perfettamente a questo scopo, e toglie il dubbio che possano essere tolti dalla destinazione e dal luogo in cui l'istituzione esisteva. Ed ecco l'articolo :

« Ove le istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori Roma, saranno mantenute, osservate sempre le leggi del regno, in quei luoghi o a beneficio di quelle persone, a vantaggio delle quali erano applicate. »

Dunque lo scopo cui mira l'onorevole Del Giudice è raggiunto con l'articolo 2 già votato e con l'articolo aggiuntivo che ora la Commissione propone.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando l'onorevole relatore, mi ha discusso stamane di questo articolo, e mi ha esposte le ragioni medesime ora presentate alla Camera, in verità mi è sembrata la sua, una disposizione giusta ed equa e da potersi introdurre nella legge presente. Però, dalle osservazioni dell'onorevole Del Giudice e da parecchie altre difficoltà che sento da ogni parte insorgere; reco avviso che una simile questione vorrebbe essere più maturamente studiata. Bisogna vedere in qual modo debbano aver luogo queste destinazioni, quale parte debba assegnarsi al comune, quale alla provincia, quale ad usi di beneficenza o di pubblica utilità.

Pregherei quindi la Camera di sospendere la discussione su quest'articolo, onde si possa prendere una deliberazione ispirata da quella matura riflessione che l'importanza dell'argomento richiede, ed eliminare ogni germe di future e gravi controversie.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce al rinvio di quest'articolo ?

RESTELLI, *relatore*. La Commissione aderisce al rinvio di quest'articolo, tanto più che desso può trovar luogo anche fra gli ultimi della proposta di legge.

PRESIDENTE. Quest'articolo rimane sospeso, e quindi rimane rinviata anche la proposta dell'onorevole Del Giudice.

Viene ora l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Musolino, che è così concepito :

« Art. 6. Sono egualmente eccettuati dalla conversione i terreni dell'Agro romano appartenenti alle corporazioni religiose ed agli enti morali, tanto che questi abbiano sede in Roma quanto nella provincia romana, e che vengano soppressi o trasformati colla presente legge.

« Tali terreni saranno dati *in enfiteusi* alla provincia di Roma, coll'obbligo di bonificarli e colonizzarli.

« Sono compresi nella stessa enfiteusi tutte le acque demaniali che sorgono o scorrono nell'Agro romano, salvo i diritti legittimamente acquisiti, che i terzi potessero vantare sulle stesse acque.

« La colonizzazione dell'Agro romano sarà eseguita per mezzo di una grande *compagnia per azioni*, la quale porterà il nome di *Compagnia di colonizzazione interna*.

« La compagnia di colonizzazione presenterà un progetto complessivo e particolareggiato di tutte le opere relative alla bonificazione e colonizzazione dell'Agro romano. Tale progetto sarà sancito con apposita legge, nella quale verranno determinati anche i diritti ed i doveri rispettivi della provincia romana, della compagnia colonizzatrice e dei coloni; non che il regime speciale cui saranno sottoposti i nuovi centri di popolazione che la compagnia stessa dovrà fondare nella campagna romana, e che verranno designati col nome di *municipi coloniali*.

« Le case componenti i municipi coloniali, i terreni annessi agli stessi, gli opifici manifatturieri ed industriali in essi contenuti, ed in generale tutte le proprietà immobili o mobili loro appartenenti, non potranno giammai essere divise fra gli azionisti della compagnia o fra i coloni, nè alienate all'asta pubblica per divenire proprietà private od individuali.

« I municipi coloniali saranno mantenuti in perpetuo come stabilimenti di lavoro comune, destinati a dare asilo ed occupazione al *proletariato*, che non potrà trovare altrove sufficienti mezzi di lavoro e di sussistenza.

« La provincia romana, e per essa la compagnia di colonizzazione, pagherà un canone annuale alla Giunta

liquidatrice, di cui è parola nell'articolo seguente; la quale poi curerà di ripartirlo fra gli enti che ne avranno diritto.

« L'anzidetto canone corrisponderà alla rendita netta delle terre devolute, e sarà in ogni tempo redimibile. »

PRESIDENTE. La Commissione non l'accetta?

RESTELLI, relatore. Non può assolutamente accettarlo non solo, ma pregherebbe l'onorevole Musolino di riservarsi a farne il soggetto di particolare progetto di legge, giacchè non si può ammettere che in una legge di soppressione delle corporazioni religiose abbiasi a formulare statuti per la colonizzazione e bonificazione dell'Agro romano, la quale discussione, per natura sua assai ardua, ci allontanerebbe troppo dal tema della legge. Si riservi l'onorevole Musolino, nella pienezza del suo diritto d'iniziativa parlamentare, di presentare un apposito progetto di legge.

PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole Musolino è appoggiata.

(È appoggiata.)

Onorevole Musolino, ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. La Camera ravviserà di leggeri che il nuovo articolo da me proposto non ha altro oggetto che la migliore destinazione da darsi alle terre che compongono l'Agro romano.

Io domando ch'esse siano colonizzate da una grande *Compagnia per azioni* sulla base dei *municipi coloniali*.

Vedremo più tardi l'indole di cotesti nuovi municipi.

La colonizzazione dell'Agro romano dev'essere considerata sotto due punti di vista: igienico-economico e politico-sociale.

Sotto il primo aspetto io non ho bisogno di dilungarmi molto, onde giustificare il mio assunto, giacchè la Commissione stessa viene in mio aiuto coll'articolo 16 del suo progetto.

In generale l'alienazione dei beni delle corporazioni religiose si esegue per mezzo della vendita all'asta pubblica. Ma nel suddetto articolo 16 la Commissione propone un altro modo, cioè l'*enfiteusi* quando si tratti di beni rustici da migliorare.

Io non sono dell'opinione di coloro i quali credono che l'enfiteusi sia un vincolo nocivo allo sviluppo economico della proprietà. Ciò poteva sostenersi quando trattavasi di enfiteusi perpetue. Ma dacchè la legge dichiara tutti i canoni enfiteutici redimibili, l'enfiteusi anzi è un mezzo assai potente pel miglioramento dell'agricoltura; mentre spesso coloro che acquistano un podere, anche pagandone il prezzo per rate in un lungo periodo di anni, non possono sempre anticipare i grandi capitali che sono necessari nelle opere di bonificazione. Perciò noi l'abbiamo adottato nell'alienazione dei beni ecclesiastici della Sicilia; e perciò io approvo l'applicazione che la Commissione ne fa anche a quelli delle corporazioni romane.

Ora, o signori, se la Commissione ritiene utilissima l'enfiteusi per la bonificazione delle terre, un tale principio debbe a preferenza attuarsi in quelle che compongono l'Agro romano; e perchè bonificate sono capaci di contenere ed alimentare più di un milione di novelli abitatori; e perchè senza bonificazione è impossibile vincere quella *malaria* che infesta le campagne e la stessa città di Roma.

Ma questo bonificamento dell'Agro romano non può conseguirsi che mediante un progetto complessivo di opere idrauliche inteso dapprima al prosciugamento dei terreni, e poscia alla regolare irrigazione di tutta la vasta contrada; progetto idraulico la cui esecuzione richiede naturalmente l'impiego di considerevoli capitali; i quali, essendo superiori alle forze dei singoli individui, non si possono raccogliere che mediante una vasta associazione o compagnia.

Sicchè, la mia proposta, essendo una conseguenza inesorabile delle premesse della Commissione, non potrebbe essere ragionevolmente respinta.

Ciò è tanto evidente che io farei torto alla Camera se m'intrattenssi ulteriormente sul proposito.

Epperò dovrei arrestare qui il mio ragionamento.

Se non che l'Agro romano non contiene solo una questione igienico-economica, ma ne comprende anche un'altra assai più imperiosa.

L'Agro romano non deve essere solamente bonificato, ma ben anche colonizzato, onde collocare convenientemente in esso il *proletariato*; e così iniziare la soluzione di quella severa ed inesorabile questione che è stata finora l'unica sorgente di tutto il sangue e di tutte le lagrime versate dall'umanità. Intendo accennare alla *questione sociale*.

Voi, sapete, o signori, che questa formidabile questione preoccupa già seriamente i Gabinetti delle più celebrate nazioni. E se esse se ne impensieriscono, noi non dobbiamo essere meno solleciti; giacchè è solamente nella sagace soluzione di una tale questione che noi possiamo trovare il mezzo come garentirci dai pericoli dell'*Internazionale*, e come neutralizzare l'azione invadente di un *Papato riformatore*.

Nel corso della discussione generale io ho udito da vari oratori accennare ai pericoli del *petrolio*; ma nessuno ha proposto il modo come preservarcene.

Ho udito pure parlare della necessità di frenare l'audacia del Papato, nemico di ogni libertà e di ogni progresso civile. Ma non è del Papato oscurantista che l'Italia monarchica deve aver paura, sibbene di un *Papato liberale e riformatore*, giacchè questo solo può farle perdere quelle istituzioni politiche che essa vuole conservare.

Il nuovo articolo che io vi propongo, o signori, contiene questo doppio scopo: premunire l'Italia, come nazione, contro gli attentati dell'*Internazionale*; premunire l'Italia, come monarchia costituzionale, contro la concorrenza di un *Papato riformatore*.

Voi vedete bene quindi, o signori, che la mia proposta contiene un problema di altissima conservazione, che merita perciò l'attenzione di tutti i partiti onesti, e specialmente di quello che pretende di essere conservatore della famiglia, della proprietà e della monarchia.

Io per ora non vi chiedo che l'onore di essere ascoltato, neppure con deferenza, ma con attenzione. Rimetto alla vostra coscienza l'approvazione della mia proposta. Quanto a me, ho creduto adempire ad un dovere supremo, sottoponendovi un problema che io stimo vitalissimo per l'Italia, e come nazione e come monarchia.

Per provare quale danno potrebbe avere l'Italia monarchica dall'avvenimento di un Papato riformatore, è d'uopo che io ricordi la posizione che noi abbiamo fatto al Pontefice colla legge delle guarentigie.

La legge delle garanzie è ormai legge dello Stato; e, se come cittadino è mio obbligo di osservarla, non è men vero che, come legislatore, ho pure il diritto di criticarla. Io credo che nella storia delle riforme non si trovi un esempio di contraddizione e d'imprevidenza maggiore di quello dato dall'Italia nella riforma ecclesiastica. Mentre dal principio della sua rigenerazione ogni suo atto era inteso a demolire gradatamente la Chiesa cattolica romana, quando arrivava il momento di coronare l'opera, essa, ritornando indietro, concedeva a questa Chiesa non solo l'autorità che non aveva prima, ma la costituiva su tale base di solidità da potere in date contingenze assorbire lo Stato e diventare signora di tutto.

In effetti, o signori, quando si abolivano successivamente il foro ecclesiastico, le feste, le corporazioni ed il matrimonio religioso, quando il battesimo non era più obbligatorio; quando si toglieva ogni vincolo al celibato dei preti, e quando si dava l'ultimo colpo di grazia al Papato colla soppressione del potere temporale, che cosa rimaneva più della Chiesa cattolica romana nel senso in cui tale Chiesa è intesa dalla curia e dal mondo papale?

So bene che gli anzidetti elementi non sono tutti dogmi, ma ordinamenti successivamente introdotti dalla Chiesa; ma, siccome per le varie costituzioni dei Pontefici, sanzionate anche dai Concilii, tali ordinamenti sono stati sempre ritenuti come parte integrante, anzi come base sostanziale della stessa Chiesa, è evidentissimo che, tolta una volta la base, rovescia del pari l'edificio che sopra essa riposa.

Con simili disposizioni successive, quindi, il Governo ed il Parlamento italiano abolivano di fatto la Chiesa cattolica romana ed implicitamente sopprimevano l'articolo 1° dello Statuto.

Nè questo è tutto. Che cosa si sostituiva? Nulla. Anzi si proclamava lo Stato *ateo*, perchè si adottava la formola: *libera Chiesa in libero Stato*.

Veramente era questa una formola nebulosa e caba-

listica. In giustificazione di questa mia espressione io citerò un'autorità che certo non è sospetta. L'illustre Massimo d'Azeglio diceva in Senato « che era stata questa una formola di occasione, la quale non pertanto aveva avuto la fortuna di fare il suo corso, comunque lo stesso suo autore, il conte di Cavour, non avesse saputo mai nè precisarne il senso nè circoscriverne i confini; di modo che, ove avesse dovuto un giorno venire alla di lei attuazione, si sarebbe veduto passabilmente imbarazzato. » I successori del conte di Cavour crederono di colmare un simile vuoto spiegando che colla formola *libera Chiesa in libero Stato* s'intendeva di separare completamente la Chiesa dallo Stato, e di concedere ad ogni cittadino un'assoluta libertà di coscienza e di culto. Una simile dichiarazione importa che lo Stato non riconosce più la necessità politica di nessuna religione; che l'ordine pubblico ed il progresso civile sono affidati alla tutela ed all'azione delle leggi civili e delle istituzioni politiche, e che la religione o le credenze, essendo al più un bisogno individuale dell'anima, lo Stato le abbandona alla scelta o discrezione di ciascun cittadino.

In tal modo tutti i precedenti della rivoluzione italiana tendevano a provare che lo Stato non voleva più una religione ufficiale; sicchè, come io diceva, esso dichiaravasi politicamente e collettivamente *ateo*.

Però, prendendo a base della nuova politica interna la divisa *libera Chiesa in libero Stato*, ossia *libertà di coscienza e di culto*, questa libertà non poteva essere certamente illimitata, assoluta. Non v'ha paese civile o barbaro in cui le credenze non siano soggette ad una disciplina. In alcuni di quelli che hanno una religione ufficiale spesso il capo dello Stato è anche capo della religione; ed in tutti gli altri, non esclusi quelli che ammettono la libertà di coscienza, non solo le credenze sono sempre subordinate alle leggi generali dello Stato, ma sono ritenuti e perseguiti come reati tutte le dottrine e gli atti contrari alle leggi generali dello stesso Stato. Nè potrebbe farsi diversamente. Se le religioni fossero costituite da soli atti di fede, lo Stato potrebbe astenersi da qualunque ingerenza; giacchè le credenze, finchè rimangono allo stato d'interne convinzioni, sono innocue. Ma quando sono accompagnate da un culto esteriore, e si traducono in associazioni, predicazioni, cerimonie e pratiche materiali, è evidente che non possono essere più abbandonate al libero arbitrio individuale. Siccome simili atti possono comprendere attentati contro lo Stato, o dare luogo a controversie, collisioni e perturbazioni fra le varie credenze come fra gl'individui della stessa credenza, si rende indispensabile sottoporli ad una regola o disciplina, non solo nell'interesse generale dell'ordine e della morale pubblica, ma nell'interesse personale anche dei singoli individui o credenti, che come cittadini non perdono mai il diritto alla tutela suprema dello Stato contro le violenze o gli abusi dei

dissidenti e degli stessi loro correligionari. Insomma, quando si ritiene che la religione non è più un elemento indispensabile alla conservazione della società, ma un semplice bisogno individuale delle anime, le associazioni religiose vanno regolate come si regolano la stampa, il diritto di riunione, gl'istituti di scienze, di arti, d'industrie e di commercio. Un'assoluta separazione tra lo Stato e la Chiesa sarebbe non solo un assurdo, ma un'abdicazione suicida.

Ed a questo proposito io vi confesso, o signori, che mi sono grandemente meravigliato nell'udire alcuni oratori i quali hanno fatto l'elogio della nostra riforma ecclesiastica, sostenendo che è dessa la consacrazione della separazione tra lo Stato e la Chiesa, e che in tal modo noi ci siamo collocati nella stessa linea di libertà religiosa in cui si trovano l'Inghilterra e gli Stati Uniti di America.

Innanzitutto la nostra riforma ecclesiastica non dà alla Chiesa un'intera libertà; mentre da una parte la tiene sempre strettamente legata allo Stato, per colmo di contraddizione, dall'altra le concede dei diritti che in certe evenienze le offrono la facilità di soffocare lo Stato.

E quanto all'Inghilterra ed agli Stati Uniti, veramente in essi la Chiesa è separata dallo Stato, godendo di una piena libertà di coscienza e di culto?

Mi par di cascare dalle nuvole, quando ascolto simili affermazioni.

L'Inghilterra ha una chiesa ufficiale che riunisce in uno stesso gruppo Chiesa e Stato; il capo dello Stato è capo della Chiesa; e la Regina Vittoria è la Papessa del Regno Unito. Sono tollerate tutte le altre credenze; ma non sono affatto indipendenti, giacchè tutte vanno subordinate alle leggi generali dello Stato ed alla supremazia della stessa confessione anglicana, che è la predominante. In Inghilterra sono permesse tutte le processioni o manifestazioni politiche; non così le religiose, le quali possono aver luogo solamente nel recinto di ciascuna chiesa. I cattolici sono stati ammessi al godimento dei diritti civili e politici solamente da circa quaranta anni. Gli Israeliti, esclusi sino agli ultimi anni dai Consigli municipali e dalla Camera dei comuni, sono tuttavia esclusi dalla Camera dei pari. I quacqueri non possono aspirare ad alcun pubblico ufficio, perchè rifiutano di prestare giuramento. La chiesa gallicana è stata soppressa or sono appena due anni nell'Irlanda; ma in Inghilterra ed in Scozia i cattolici sono obbligati a contribuire al mantenimento delle parrocchie protestanti nelle quali domiciliano. Dov'è dunque anche in Inghilterra la pretesa piena libertà di coscienza e di culto e la completa separazione della Chiesa dallo Stato?

E gli Stati-Uniti d'America?! La grande repubblica non ha religione ufficiale, ma di tempo in tempo vediamo i presidenti intimare a tutto il popolo dei digiuni, non si sa in nome di qual Dio o di quale reli-

gione; digiuni che bisogna osservare sotto pena di gravissime multe. Agli Stati-Uniti sono senza dubbio permesse tutte le credenze, ma il culto esteriore è anche esso soggetto a severe discipline civili e politiche. Osservate ciò che accade rispetto ai Mormoni. Perseguitati e scacciati successivamente da tutte le provincie, si erano rifugiati in lontanissimi deserti, sulle sponde del lago Salato. Ma che? Anche quivi un mandato di cattura fu spiccato contro il loro pontefice Brigham-Joung, e si sono prese le misure per disciogliere definitivamente questi nuovi settari, che s'intitolano: *I santi degli ultimi giorni*. Mi direte che non si può tollerare una setta che ha per base la poligamia. D'accordo. Ma dunque neppure agli Stati Uniti esiste assoluta libertà di coscienza e di culto. Perchè questa libertà fosse una verità e non un'ironia, non dovrebbe limitarsi alle pure credenze interne, ma dovrebbe estendersi benanche alle corrispondenti pratiche esterne. Ho io bisogno della vostra permissione per pensare e credere quel che voglio? Sfido ad impedire i movimenti interni dell'anima! Mi osserverete che non si potrebbe fare altrimenti senza andare incontro all'anarchia. Ed anche qui vi risponderò che avete ragione. Ma alla vostra volta dovette convenire e confessare che una vera libertà di coscienza e di culto è impossibile; e che quindi egualmente impossibile addiviene una completa separazione tra la Chiesa e lo Stato. In nessun paese del mondo si osserva una simile libertà; e dappertutto la religione è soggetta allo Stato.

Ora, o signori, se tutti i vostri atti precedenti erano stati sempre diretti all'abolizione della Chiesa cattolica romana; se coll'adozione della formola *Libera Chiesa in libero Stato*, voi avevate proclamato lo Stato ateo; se una assoluta libertà di coscienza era impossibile ed una completa separazione tra lo Stato e la Chiesa assurda; se voi stessi riconoscevatene la inesorabile necessità di procedere, come procedeste, ad una riforma non religiosa ma ecclesiastica, non dogmatica ma disciplinare, è evidente che dovevate prendere per base di tale riforma quei principii razionali che erano in armonia coi vostri precedenti, e propri di un Governo veramente civile. E quindi dovevate provvedere a tre cose: 1° alla disciplina civile; 2° all'organizzazione; 3° all'economia ed amministrazione non della sola Chiesa cattolica, ma di tutte le Chiese o credenze in generale.

Disciplina civile. Libertà quanta ne volete in materia di coscienza e di culto, ma sempre subordinatamente alle leggi dello Stato.

Organizzazione. I funzionari ecclesiastici di qualunque grado determinati dall'elezione; i parrochi o rettori delle singole chiese, scelti dagli associati alle stesse parrocchie o chiese; i vescovi dai parrochi della rispettiva diocesi; il Pontefice da tutti i vescovi d'Italia. Ma poichè il Pontefice romano estende la sua azione anche alle genti straniere, per dare al mondo la

garanzia che l'Italia non voleva fare del Papato un monopolio, bisognava ammettere alla sua elezione tutti i vescovi della cristianità, concedendo ad ogni nazione il diritto d'inviare a Roma un numero di vescovi proporzionato alla propria popolazione, ma non mai superiore al numero dei vescovi italiani, che avrebbe potuto essere ridotto ad una trentina.

Mi obietterete che lo Stato non poteva invadere questo campo, che è riserbato esclusivamente all'autorità della Chiesa. Ma allora, o signori, voi cadete in una aperta contraddizione. Voi non avreste potuto neppure sopprimere le corporazioni religiose, le quali, come ho detto, per le costituzioni dei Pontefici sanzionate dai Concilii, fanno anche parte sostanziale della organizzazione della Chiesa. Intanto voi le sopprimete, e fate bene, perchè ne avete il diritto. E perchè lo avete? Perchè non è questo un campo dogmatico, ma puramente civile. Lo Stato non entra a regolare le interne credenze, ma ha il diritto di adottare provvedimenti di buon governo e di buona amministrazione nel senso politico-economico-morale. La gerarchia cattolica è fondata sopra l'ozio ed il celibato, entrambi infesti al lavoro, alla produzione ed alla ricchezza nazionale, come alla morale, all'onore ed alla pace delle famiglie. La Chiesa romana pretende alla monarchia universale. La gerarchia cattolica ha per base un'organizzazione cieca, passiva, automatica, la quale in certe evenienze potrebbe compromettere la pace e la sicurezza delle istituzioni civili e politiche. Lo Stato ha il diritto ed il dovere di neutralizzare l'azione di una istituzione di tal fatta. Quindi limita il numero dei preti, delle parrocchie e dei vescovati; circoscrive l'azione dell'autorità ecclesiastica; sopprime completamente e senza eccezione le fraterie, come ricettacolo della infingardaggine e della corruzione. Epperò, se avete creduto di poter mettere le mani sulle corporazioni religiose, eguale diritto avevate sul resto dell'organizzazione ecclesiastica.

E finalmente economia ed amministrazione. Dacchè si doveva abolire la manomorta, era senza dubbio giusto provvedere all'esistenza degli ecclesiastici e religiosi che vivevano coi beni incamerati. Ma dacchè la nuova organizzazione della Chiesa era determinata dalla libera associazione, e la costituzione della gerarchia dalla elezione, il mantenimento futuro del culto doveva essere pure abbandonato a carico dei credenti, e l'amministrazione dei beni affidata a Consigli eletti dagli stessi credenti. Certo i nuovi enti religiosi, parrocchie e vescovati, non potevano essere privati di una personalità giuridica, comune ad ogni altra specie di associazione; ma la legge doveva determinare la natura dei beni che potevano possedere.

Secondo me, i corpi morali di qualunque specie, siano essi religiosi o laici, non dovrebbero possedere altre proprietà immobili che quelle che sono strettamente necessarie all'adempimento della loro missione, indi-

cata nel loro statuto fondamentale, approvato dalla competente autorità civile. Nè più nè meno di questo. Oltrepassando tali limiti, si cade nella *manomorta*, la quale è sempre infesta alla pubblica economia, sia essa ecclesiastica o laica. Epperò gli enti morali religiosi, parrocchie e vescovati, dovrebbero essere mantenuti colle volontarie contribuzioni dei credenti. Chi vuole una religione, se l'abbia pure, ma se la paghi! Sicchè, se alla fine dell'anno si avessero delle economie, queste dovrebbero essere collocate a frutto nel Gran Libro del debito pubblico, o sopra altri istituti di credito o d'industria.

Procedendo in tal modo, si avrebbe potuto dare piena soddisfazione a tutte le coscienze, senza lasciare elemento capace di disturbare mai l'azione delle leggi generali dello Stato. Ogni cittadino sarebbe stato libero di conservare od abbandonare le proprie credenze, senza esporsi a coercizioni od umiliazioni. L'autorità ecclesiastica non avrebbe potuto più essere infesta alla civile. I dignitari ecclesiastici risultanti dall'elezione, liberi nella interpretazione dei libri sacri e studiosi solo dell'opinione della generalità dei loro elettori, non sarebbero stati più ciechi istrumenti dei loro superiori, propagatori di superstizione ed orditori d'intrighi politici. Il Papato, non avendo più a sua disposizione simili istrumenti passivi, si sarebbe convinto che la missione riservatagli era quella di maestro di morale, banditore di amore e di concordia fra tutte le genti, smettendo per sempre ogni pretensione di agitazione politica all'interno e d'invasione all'estero. Finalmente l'episcopato straniero, soddisfatto del beneficio di partecipare all'elezione del Pontefice, lungi di collocarsi in aperta ostilità contro l'Italia, ne sarebbe stato l'ammiratore e l'amico, facendo pressione sul Vaticano per l'accettazione della riforma.

Nè si dica che quest'ultima concessione all'episcopato forestiero avrebbe potuto presto o tardi provocare il trasferimento della sede papale in altra città, come altra volta accadde per Avignone. In un'epoca nella quale si vagheggia in molti paesi la costituzione di una *Chiesa nazionale* assolutamente indipendente, l'esempio di Avignone non è più temibile. Un Papa non può esercitare autorità e prestigio che da Roma. Abbandonandola, provocherebbe lo scisma generale della Chiesa, che in ogni nazione si costituirebbe una giurisdizione autonoma ed indipendente. È per questo motivo che io non ho prestato mai fede alle pretese intenzioni di Pio IX di abbandonare il Vaticano.

Erano questi i temperamenti che si aspettavano non solo dall'Italia, ma da tutte le nazioni straniere. E si aspettavano con tanta maggior ragione in quanto che lo stesso Governo italiano l'aveva fatto sperare colla nota del 21 settembre 1870, indirizzata dal ministro degli affari esteri al nostro inviato a Vienna. In tale nota fra le altre cose si legge:

« Scopo dell'occupazione di Roma non è già l'acquisto di un territorio od il possesso di una città per illustre che sia. Noi siamo animati da un'ambizione assai più elevata. La separazione completa della Chiesa dallo Stato, lo sviluppo armonico delle forze sociali e religiose per moralizzare le popolazioni; ecco le massime che ci proponiamo di proclamare a Roma. »

Ora, o signori, come avete voi attenuto a simili promesse? Con quali novelle istituzioni voi avete contato di poter conseguire questo sviluppo armonico delle forze sociali e religiose, questo accordo tra la libertà e l'autorità?

Signor presidente, non posso più andare avanti. Sto poco bene, e prego di rimandare il seguito del mio discorso a domani.

PRESIDENTE. Domani si sentirà meglio, spero, per parlare della sua proposta, perchè finqui non ne ha parlato. (*ilarità*)

Domani alle ore 11, a tenore della deliberazione presa dalla Camera questa mattina, si terrà una seduta straordinaria per continuare la discussione del progetto di legge sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe; indi alle 2 ci sarà pure seduta per proseguire la discussione sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose in Roma.

La seduta è levata alle 6 20.

Ordine del giorno per le tornate di domani:

(Alle ore 11 antimeridiane)

1° Seguito della discussione del progetto di legge pel divieto d'impiegare i fanciulli in professioni girovaghe.

Discussione dei progetti di legge:

2° Convenzione colla contessa Guidi per l'estrazione del sale da acque da essa possedute;

3° Esenzione dal pagamento dei diritti di entrata e di uscita per gli oggetti spettanti ai Sovrani regnanti ed ai Principi del loro sangue;

4° Esonero dalla cauzione per l'esercizio di alcune professioni nella provincia di Roma;

5° Estensione alle provincie Venete, Mantovana e Romana della legge sul credito fondiario;

6° Maggiore spesa per la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule;

7° Compimento delle strade nazionali di Valle di Roia e del Tonale; riparazione della strada da Spezia a Cremona; e costruzione di ponti sul Biola, Canalaccio e Serio;

8° Convenzione supplementare relativa alla cessione al municipio di Genova dell'arsenale militare marittimo e del cantiere della Foce;

9° Autorizzazione al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori.

(Alle ore due pomeridiane)

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei giurati.